

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 16 DICEMBRE 1985

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.40.71.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono (0332) 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213

Abbonamento per anno solare L. 65 000 - la copia L. 650 - arretrato il doppio

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province)

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA

Titolo in grassetto L. 1 200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA
Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15 000 aumentato del 18% di IVA

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

Milano - Libreria Commerciale - Via Omboni 1

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62

Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

Milano - Libreria EPDM - Via Ugo Bassi 8

Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

Como - Libreria Nani - Via Cairoli

Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop - Galleria XXV Aprile 10

Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

S O M M A R I O

	pag.
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, n. 81	
Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locale.	II
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, n. 82	
Provvedimenti della Regione Lombardia per l'anno internazionale della gioventù.	VIII
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, n. 83	
Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985/87 con modifiche di Leggi Regionali - III provvedimento.	IX

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, n. 81

Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti Locali o di interesse locale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga:

la seguente Legge Regionale:

INDICE

TITOLO 1 - Organizzazione bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari locali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Organizzazione bibliotecaria regionale
- Art. 3 - Obiettivi
- Art. 4 - Funzione della Regione
- Art. 5 - Funzioni delle Province
- Art. 6 - Funzioni dei Comuni
- Art. 7 - Sistemi bibliotecari locali
- Art. 8 - Istituzione dei sistemi bibliotecari locali
- Art. 9 - Compiti dei sistemi bibliotecari locali
- Art. 10 - Convenzioni

TITOLO 2 - Biblioteche e archivi storici

- Art. 11 - Biblioteche di enti locali
- Art. 12 - Tipologia delle biblioteche
- Art. 13 - Requisiti delle biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale
- Art. 14 - Istituzione di nuova biblioteca
- Art. 15 - Commissione della biblioteca
- Art. 16 - Personale delle biblioteche di comuni singoli o associati
- Art. 17 - Formazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi
- Art. 18 - Assunzione del personale
- Art. 19 - Deposito delle pubblicazioni
- Art. 20 - Archivi storici di pertinenza degli enti locali
- Art. 21 - Biblioteche di interesse locale

TITOLO 3 - Programma e finanziamento dell'organizzazione bibliotecaria regionale

- Art. 22 - Programma regionale pluriennale
- Art. 23 - Criteri di riparto finanziario per Province e per tipi di intervento
- Art. 24 - Programmi provinciali pluriennali
- Art. 25 - Programmi pluriennali dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche
- Art. 26 - Piani annuali di attuazione
- Art. 27 - Norma finanziaria

TITOLO 4 - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 28 - Abrogazione e modifica di norme
- Art. 29 - Norma transitoria
- Art. 30 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E SISTEMI BIBLIOTECARI LOCALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lombardia, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 3 dello Statuto, promuove e disciplina l'organizzazione bibliotecaria regionale allo scopo di contribuire all'informazione, all'aggiornamento culturale, all'avanzamento degli studi e delle ricerche e coordina i servizi di lettura, documentazione ed informazione sul proprio territorio promuovendo la cooperazione bibliotecaria.

Art. 2

(Organizzazione bibliotecaria regionale)

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme delle strutture, dei servizi e delle attività della Regione e degli enti locali ed è aperta ad ogni altra istituzione bibliotecaria e documentaria, pubblica o privata, esistente sul territorio.

Art. 3

(Obiettivi)

1. Obiettivi dell'organizzazione bibliotecaria regionale sono in particolare i seguenti:

- a) l'attuazione di una rete integrata di strutture e di servizi bibliotecari e documentari sul territorio regionale;
- b) il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
- c) l'acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
- d) la realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti nel territorio regionale e l'accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale;
- e) la promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale; esercita inoltre le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione nazionale.

2. In particolare la Regione:

- a) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;
- b) determina i criteri per l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali e degli archivi storici affidati agli enti locali;
- c) formula e approva il programma regionale pluriennale e il piano annuale di attuazione;
- d) attua, mediante appositi programmi, gli interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria, secondo la normativa regionale vigente;
- e) promuove direttamente gli interventi concernenti le biblioteche di interesse locale e gli archivi storici di pertinenza degli enti locali;
- f) promuove e coordina l'informazione bibliografica, nel rispetto degli indirizzi generali degli organismi tecnici statali competenti;
- g) coordina e attua la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;
- h) promuove e indirizza, nell'ambito delle strutture della Regione, in collaborazione con le Università anche ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, la formazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi;
- i) coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti alla organizzazione bibliotecaria regionale;
- l) promuove e attua direttamente interventi urgenti e

straordinari di supporto alle funzioni di cui al presente articolo;

m) assicura alle Province momenti di partecipazione e coordinamento per l'attuazione della presente Legge;

n) cura un'apposita biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia.

3. Nello svolgimento dell'attività di tutela, catalogazione, conservazione, informazione relativa al patrimonio librario e documentario la Regione collabora con l'amministrazione statale competente secondo la normativa vigente.

Art. 5

(Funzioni delle province)

1. Le province predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali ed i relativi piani annuali di attuazione secondo quanto previsto dal Titolo 3 della presente Legge e concorrono alla formulazione dei programmi regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria con proprie indicazioni di priorità secondo la normativa regionale vigente.

2. Le province sono delegate ad esercitare, per i rispettivi territori e nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, le funzioni amministrative connesse all'attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali, in particolare a:

a) promuovere e coordinare l'organizzazione ed il reciproco collegamento dei sistemi bibliotecari locali, anche attraverso il potenziamento dei servizi bibliotecari e documentari degli enti locali;

b) svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei loro servizi;

c) promuovere attività di aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali;

d) curare la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria nel loro territorio.

3. Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali, i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi esercitano nel proprio ambito territoriale le funzioni spettanti alle province, ai sensi della presente Legge.

Art. 6

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, concorrono all'organizzazione bibliotecaria regionale, provvedendo all'istituzione e al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento, l'integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio e all'erogazione dei servizi bibliotecari e documentari secondo quanto disposto dalla presente Legge.

2. In particolare i comuni:

a) formulano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione relativi alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali;

b) definiscono le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere a bilancio;

c) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di personale qualificato per l'erogazione dei servizi;

d) curano le biblioteche e gli archivi storici di loro pertinenza, approvano i regolamenti delle biblioteche e ne nominano le commissioni in conformità agli indirizzi della Regione;

e) programmano e curano le iniziative culturali volte

a valorizzare il patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e documentarie;

f) propongono alla Regione interventi anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela delle raccolte librarie e documentarie, dandone comunicazione alle rispettive province.

Art. 7

(Sistemi bibliotecari locali)

1. I sistemi bibliotecari locali, urbani e intercomunali, costituiscono lo strumento attraverso il quale i comuni attuano la cooperazione bibliotecaria e svolgono i compiti di cui al successivo art. 9.

2. I sistemi bibliotecari urbani sono istituiti dai comuni capoluogo di provincia o da comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti. L'istituzione del sistema bibliotecario urbano non preclude al comune interessato di associarsi con altri comuni per l'istituzione di un sistema bibliotecario intercomunale.

3. I sistemi bibliotecari intercomunali sono associazioni volontarie istituite dai comuni mediante consorzio o convenzione per ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti scolastici o laddove l'ambito territoriale coincida con la zona montana, dalla comunità montana.

4. In ogni sistema bibliotecario locale è individuata una biblioteca centro sistema.

5. I sistemi bibliotecari sono aperti alla partecipazione di ogni altra biblioteca, archivio storico e nucleo documentario, pubblico o privato, operanti sul proprio territorio.

Art. 8

(Istituzione dei sistemi bibliotecari locali)

1. Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario locale definisce:

a) l'ambito territoriale e la biblioteca centro sistema;

b) gli organi competenti ad amministrare il sistema, la composizione e le attribuzioni relative;

c) il personale assegnato o comandato al sistema;

d) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 9.

2. L'istituzione del sistema è sottoposta ad autorizzazione della Giunta regionale da adottarsi su richiesta degli enti locali interessati e previo parere della Provincia competente per territorio.

Art. 9

(Compiti dei sistemi bibliotecari locali)

1. Compete ai sistemi bibliotecari locali, secondo quanto definito dai provvedimenti istitutivi e tenuto conto del coordinamento, dell'organizzazione e dei servizi predisposti dalle provincie:

a) il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;

b) il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario;

c) anche attraverso forme di acquisto centralizzate;

d) curare la formazione dei cataloghi collettivi e predisporre gli eventuali sistemi informativi coordinati;

e) l'eventuale acquisizione e la gestione di un fondo comune librario e documentario del sistema;

f) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario; la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica;

g) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;

h) la promozione e il coordinamento delle attività cul-

turali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento;

i) la collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alla scuola;

l) la predisposizione e la gestione dei servizi amministrativi comuni o di carattere generale per le biblioteche e gli archivi storici afferenti al sistema.

2. Alla biblioteca centro sistema compete comunque di assicurare agli utenti del territorio del sistema il servizio di lettura, di documentazione e di informazione.

Art. 10 (Convenzioni)

1. Al fine di attuare l'integrazione delle risorse bibliotecarie e documentarie e favorire la cooperazione nell'erogazione dei servizi, i comuni, singoli o associati, e le province possono stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO 2 BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI

Art. 11 (Biblioteche di enti locali)

1. Le biblioteche di enti locali sono istituzioni culturali aperte al pubblico e, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 13, costituiscono unità di servizio dei sistemi bibliotecari locali e dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

2. In particolare esse sono tenute a svolgere i seguenti servizi:

a) assicurare l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione, il progressivo incremento del materiale librario e documentario, nonché promuoverne l'uso pubblico;

b) salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti caratteristiche di rarità e di pregio;

c) raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario relativo al proprio territorio prodotto dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati;

d) adempiere all'obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario ammesso al prestito;

e) realizzare attività culturali che promuovano l'uso dei beni librari e documentari;

f) collaborare, anche come centro di informazione, alle attività ed ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.

3. Le biblioteche di enti locali attuano forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche presenti sul territorio.

Art. 12 (Tipologia delle biblioteche)

1. Le biblioteche di enti locali, afferenti alla organizzazione bibliotecaria regionale, si distinguono in:

a) biblioteche di base, che assicurano, nel proprio ambito territoriale, servizi di lettura, di consultazione, di prestito e di informazione generale con disponibilità di un patrimonio librario e documentario adeguato al bacino di utenza;

b) biblioteche centro sistema che assicurano servizi di informazione generale e specialistica e servizi di supporto anche alle biblioteche di base;

c) biblioteche dei capoluoghi di provincia, che, oltre ad assicurare i servizi delle biblioteche di cui alla precedente lett. b), svolgono funzioni di raccolta e conservazione di tutto il materiale librario e documentario prodotto sul territorio provinciale, godono del diritto di stampa secondo quanto prescritto dalla normativa vi-

gente e collaborano all'informazione bibliografica e alla realizzazione di sistemi informativi coordinati;

d) biblioteche di importanza sovracomunale che, indipendentemente dal numero di abitanti del comune in cui hanno sede, posseggono un patrimonio librario e documentario particolare per natura e specializzazione e svolgono anche compiti di conservazione. I requisiti di questa tipologia sono accertati dal competente settore della Giunta regionale.

Art. 13 (Requisiti delle biblioteche afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale)

1. Sono unità di servizio dell'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere dotate di un regolamento che ne disciplini l'organizzazione interna e i relativi organi, nonché le modalità di gestione dei servizi per l'utenza;

b) disporre di locali e attrezzature adeguati;

c) disporre in rapporto alla propria funzione, di un patrimonio librario e documentario adeguato e comunque non inferiore ai 3.000 volumi, organizzato per la pubblica fruizione;

d) disporre almeno del catalogo alfabetico per autore del patrimonio librario e documentario posseduto, compilato secondo le regole catalografiche nazionali;

e) garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentario che consenta il rispetto degli standard bibliotecari indicati dalla Regione;

f) svolgere con continuità un servizio per il pubblico, adottando orari di apertura rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti e comunque non inferiore alle 12 ore settimanali;

g) avvalersi di personale professionalmente qualificato adibito ai servizi della biblioteca.

2. La valutazione dei requisiti di cui al precedente comma viene compiuta dal settore competente della Giunta regionale.

Art. 14 (Istituzione di nuova biblioteca)

1. I comuni, singoli o associati, che istituiscono una nuova biblioteca ai sensi della presente Legge, sono tenuti all'osservanza dei requisiti di cui al precedente art. 13 e ad acquisire il parere favorevole della provincia competente.

2. I comuni possono provvedere alla istituzione di una biblioteca anche associandosi fra loro.

Art. 15 (Commissione della biblioteca)

1. Presso ogni biblioteca di ente locale è istituita una commissione con compiti:

a) propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca formulato dall'ente locale;

b) di verifica sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del regolamento della biblioteca;

c) di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.

2. Il regolamento della biblioteca predisposto dall'ente locale deve determinare le modalità di funzionamento della commissione e la sua composizione, prevedendo tra i suoi membri le rappresentanze designate dal Consiglio comunale o dai Consigli circoscrizionali, nel rispetto delle minoranze.

3. Della commissione fa parte di diritto il Sindaco o l'assessore delegato e, nel caso di comuni ripartiti in circoscrizioni, il presidente o suo delegato.

4. Il bibliotecario o l'assistente di biblioteca fa parte

della commissione con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo.

5. La commissione può proporre modifiche al regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento.

Art 16

(Personale delle biblioteche di comuni singoli o associati)

1. Il personale tecnico addetto alle biblioteche di comuni, singoli o associati, è costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca.

2. La responsabilità della biblioteca è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla classificazione tipologica dell'ente locale, alla complessità della organizzazione della biblioteca ed alla natura specifica dei servizi erogati dalla stessa.

3. In particolare competono ai bibliotecari ed agli assistenti di biblioteca le funzioni inerenti all'attuazione delle procedure in ordine all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento ed al suo uso pubblico.

4. L'ente locale assegna la responsabilità della biblioteca:

- a) ad un bibliotecario, nei comuni la cui popolazione sia superiore ai 10.000 abitanti;
- b) ad un assistente di biblioteca nei comuni la cui popolazione sia compresa fra i 5.000 e i 10.000 abitanti;
- c) ad un assistente di biblioteca, anche a tempo parziale, nei comuni la cui popolazione sia inferiore ai 5.000 abitanti.

Nell'ambito del coordinamento del sistema bibliotecario locale, viene assicurata la piena utilizzazione di tale personale.

5. I compiti esecutivi ed ausiliari sono svolti dal personale secondo i livelli funzionali del relativo rapporto di impiego.

Art. 17

(Formazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi)

1. Il consiglio regionale determina con propria deliberazione su proposta della giunta regionale, a norma della lett. h), secondo comma del precedente art. 4, i profili professionali, i programmi didattici e le modalità di accesso alle iniziative formative.

2. I comuni, singoli o associati, gli enti e i privati titolari o gestori di biblioteche e archivi afferenti all'organizzazione bibliotecaria regionale favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative formative in orario di servizio o comunque assicurando la retribuzione ai partecipanti.

Art. 18

(Assunzione del personale)

1. Ai posti di ruolo delle biblioteche di comuni, singoli o associati, si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del diploma di laurea e del diploma di scuola media superiore.

3. Costituiscono titolo preferenziale la frequenza con esito positivo a corsi di formazione e/o di specializzazione presso istituti universitari nonché eventuali attestati e certificati regionali di frequenza a corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materia riguardanti l'organizzazione bibliotecaria.

4. Costituisce altresì titolo preferenziale l'aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno un biennio svolgendo attività equipollenti a quelle di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

5. I bandi di concorso devono prevedere fra le materie di esame quelle attinenti la biblioteconomia.

6. Nella commissione d'esame per bibliotecari responsabili di biblioteca, i comuni, singoli o associati, di norma prevedono la presenza di un funzionario del servizio biblioteche e beni librari e documentari della giunta regionale o di un esperto designato dal servizio stesso, anche esterno alla regione.

Art 19

(Deposito delle pubblicazioni)

1. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle proprie biblioteche e una copia presso la biblioteca centro sistema.

2. Le province e la Regione depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle biblioteche dei comuni capoluogo di provincia e una copia presso le biblioteche centro sistema.

Art. 20

(Archivi storici di pertinenza degli enti locali)

1. Gli enti locali provvedono, in conformità alla normativa vigente, alla istituzione, all'ordinamento ed al funzionamento degli archivi storici ad essi affidati, ai fini della loro conservazione, conoscenza e pubblico uso.

2. Gli enti locali provvedono a istituire sezioni separate d'archivio e a trasferirvi i documenti prodotti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

3. Gli archivi storici possono trovare collocazione nei locali della biblioteca per assicurare la conservazione e la consultazione degli stessi.

4. Presso la biblioteca del comune sono comunque depositati, per la consultazione, gli inventari dell'archivio storico del comune mentre nella biblioteca centro sistema sono depositati per la consultazione gli inventari di tutti gli archivi storici dei comuni aderenti al sistema bibliotecario locale.

5. La responsabilità degli archivi storici è affidata ad archivisti in possesso del titolo di studio specifico.

Art. 21

(Biblioteche di interesse locale)

1. Possono far parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche speciali e le biblioteche istituite e gestite da enti pubblici non territoriali o da enti privati che dispongano di significative raccolte librarie e documentarie, siano aperte al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

TITOLO 3

PROGRAMMA E FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE

Art. 22

(Programma regionale pluriennale)

1. Il programma regionale pluriennale di cui alla lettera c) del precedente art. 4, prevede:

a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare nel triennio successivo per i seguenti tipi di intervento:

a1) consolidamento e funzionamento dei sistemi bibliotecari locali istituiti a norma del precedente art. 8;

a2) promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali anche attraverso il potenziamento delle biblioteche centro sistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi;

b) l'ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i servizi di cui alla precedente lettera a), la ripartizione degli stessi per province con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art. 23, specificando, in particolare, la quota dei finanziamenti riservati alle province per l'esercizio della delega;

c) le linee di intervento e l'ammontare dei relativi finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali nonché a quanto previsto dalla lett. h), secondo comma, del precedente art. 4;

d) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, le procedure dei sistemi statistico-informativi e i criteri per la verifica dell'efficacia degli interventi stessi.

2. Il programma regionale concerne un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e fa riferimento alle previsioni finanziarie del relativo bilancio pluriennale. L'individuazione effettiva delle disponibilità finanziarie dei singoli anni è determinata comunque da quanto finanziariamente previsto nei corrispondenti singoli bilanci annuali.

3. Il programma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio dell'anno precedente al triennio di riferimento, ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 23

(Criteri di riparto finanziario per Province e per tipi di intervento)

1. I finanziamenti previsti dalla lett. b, primo comma, del precedente art. 22, sono ripartiti per province tenuto conto percentualmente:

- a) della popolazione residente;
- b) delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari;
- c) della quota del bilancio provinciale destinata all'organizzazione bibliotecaria;
- d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali e relative previsioni di spesa e del grado di realizzazione degli impegni assunti con i programmi stessi.

2. La misura del finanziamento relativa alla lettera d) del comma precedente deve essere comunque non superiore al 40%.

Art. 24

(Programmi provinciali pluriennali)

1. Le province, in conformità al programma regionale pluriennale e sulla base dei programmi di cui al successivo art. 25, elaborano il programma pluriennale di cui al precedente art. 5.

2. Il programma provinciale pluriennale definisce:

- a) gli interventi da realizzare per l'organizzazione bibliotecaria regionale, secondo le tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;
- b) le previsioni di spesa e i criteri di erogazione dei finanziamenti;
- c) la previsione della quota del bilancio provinciale destinata alla organizzazione bibliotecaria;
- d) le modalità di controllo dei risultati e i criteri di rendicontazione.

3. I programmi provinciali pluriennali sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento.

Art. 25

(Programmi dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche)

1. I comuni, singoli o associati, per le loro biblioteche e i rispettivi sistemi bibliotecari locali, definiscono il programma in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio.

2. Il programma individua:

- a) gli interventi da realizzare nell'ambito delle tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;

b) i servizi da privilegiare e sviluppare per l'effettuazione dei compiti di cui ai precedenti artt. 9 e 11;

c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante le convenzioni di cui al precedente art. 10;

d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere precedenti;

e) le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinate agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b);

f) le modalità di verifica dei risultati rispetto al programma regionale di cui al precedente art. 22.

Art. 26

(Piani annuali di attuazione)

1. I piani regionali annuali di attuazione del programma pluriennale sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro un mese dall'approvazione del bilancio.

2. La Giunta regionale eroga i finanziamenti alle province, le quali sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale i rispettivi piani annuali di attuazione.

3. Contestualmente ai piani annuali di attuazione possono essere portate variazioni al programma pluriennale.

Art. 27

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente Legge sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1986:

- a) spese per la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere f), g), i) ed n), secondo comma, del precedente art. 4;
- b) spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla lett. h), secondo comma, del precedente art. 4;
- c) spese per la promozione e l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lett. l), secondo comma del precedente art. 4;

d) contributi per la realizzazione degli interventi previsti dalla lett. e), secondo comma, del precedente art. 4;

e) contributi alle province per il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche degli enti locali, nonché per l'esercizio della delega di cui al precedente articolo 5.

2. Alla determinazione delle spese per gli interventi previsti dal precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma, art. 22, della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, parte I, ambito 2, settore 6, finalità 1, attività 1 saranno istituiti:

a) il capitolo 1.2.6.1.1.2018 «Spese per la conoscenza, la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche, per la catalogazione e l'informazione bibliografica, per la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria e per il funzionamento della biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia»;

b) il capitolo 1.2.6.1.1.2019 «Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale delle biblioteche e degli archivi storici»;

c) il capitolo 1.2.6.1.1.2020 «Spese per la promozione e la attuazione diretta di interventi urgenti e straordinari di supporto alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale»;

d) il capitolo 1.2.6.1.1.2021 «Contributi a favore delle biblioteche di interesse locale e degli archivi storici di pertinenza degli enti locali;

e) il capitolo 1.2.6.1.1.2022 «Contributi alle Province per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari degli enti locali, nonché per l'esercizio della delega.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è abrogata la lettera E/a dell'art. 2 della Legge Regionale 10 giugno 1981, n. 31.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 (Abrogazione e modifica di norme)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 sono abrogati:

- a) la L.R. 4 settembre 1973 n. 41;
- b) gli artt. 2 e 4, limitatamente alla parte relativa alle biblioteche, della L.R. 25 agosto 1977, n. 41.

2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle Leggi Regionali di cui al precedente comma continuano a produrre i propri effetti amministrativi.

3. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi, atti a dar corso ai provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

4. Il servizio biblioteche del settore cultura e informazione di cui alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni assume la denominazione «Servizio biblioteche e beni librari e documentari» e le relative funzioni sono modificate come da allegato A che fa parte integrante della presente Legge.

Art. 29 (Norma transitoria)

1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente Legge, in deroga a quanto stabilito dal titolo 3, sono ammessi finanziamenti per le biblioteche che non hanno i requisiti minimi e per il consolidamento delle biblioteche non ancora associate in sistemi bibliotecari locali.

2. Il programma pluriennale 1986/1988 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

3. I programmi provinciali pluriennali 1986/1988 sono trasmessi alla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 30 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 1985

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1985 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 5 dicembre 1985 prot. n. 21202/17327)

Allegato A

«Servizio biblioteche e beni librari e documentari».

Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sotto specificate:

a) promozione e coordinamento delle iniziative e degli adempimenti amministrativi per l'istituzione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e l'organizzazione delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale;

b) sovrintendenza e coordinamento degli interventi di edilizia bibliotecaria, in collaborazione con il Servizio tecnico lavori pubblici, anche attraverso censimenti delle strutture esistenti;

c) predisposizione e aggiornamento dell'informazione bibliografica su scala regionale ed extra-regionale, con particolare riferimento al coordinamento dei sistemi informativi territoriali e al collegamento con le reti e i servizi di informazione bibliografica nazionali e internazionali;

d) sperimentazione di nuove metodologie attinenti l'organizzazione bibliotecaria;

e) promozione delle iniziative di consulenza bibliografica e catalografica e di assistenza tecnica agli operatori delle biblioteche;

f) interventi per la tutela e la salvaguardia dei beni librari e documentari secondo la normativa vigente;

g) interventi per l'ordinamento, l'inventariazione e la valorizzazione degli archivi storici di pertinenza degli enti locali;

h) coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale addetto ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche e agli archivi storici in collaborazione con le competenti strutture regionali;

i) gestione diretta del «Centro bibliografico e di documentazione».

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma della L.R. 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo dell'art. 2, lettera E/a della Legge Regionale 10 giugno 1981, n. 31 «Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da Leggi Regionali, in conformità con le disposizioni della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34», pubblicata nel BURL n. 23, 1° Supplemento Ordinario del 13 giugno 1981 (così modificata dall'art. 27 della L.R. 81/85 soprariportata).

E) Cultura

a) abrogato

b) spesa per gli interventi in materia di musei di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 12, 13, II comma, e 14 della Legge Regionale 12 luglio 1974, n. 39;

c) spesa per la concessione dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale di cui all'art. 2 della Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 58;

d) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione dell'Ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano, di cui all'art. 1 della Legge Regionale 13 gennaio 1978, n. 1;

e) spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione del Centro Teatrale Bresciano, di cui all'art. 1 della Legge Regionale 8 gennaio 1979, n. 10;

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma della L.R. 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo degli artt. 2 e 4 della L.R. 25 agosto 1977, n. 41 «Modificazioni ed integrazioni alle Leggi Regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in ma-

teria di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale», pubblicata nel BURL n. 34, Supplemento Ordinario del 26 agosto 1977 (così modificato dall'art. 28 della L.R. 81/85 soprariportata).

Art. 2

abrogato

Art. 4

La Giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1 e formula, sulla base delle domande pervenute ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 e tenuto conto degli stanziamenti rispettivamente previsti nel bilancio della regione per i musei, le proposte dei rispettivi piani di riparto da trasmettersi al Consiglio regionale entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento

Il Consiglio regionale approva i piani di riparto entro i successivi 30 giorni; detta approvazione equivale a concessione dei contributi.

Divenuti esecutivi i piani di riparto dei contributi di cui al precedente art. 1, il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono con proprio decreto all'erogazione dei contributi in un'unica soluzione.

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma della L.R. 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo dell'Allegato Parte IV, n. 3 Cultura e informazione, alla L.R. 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale», pubblicata nel BURL n. 31, 1° Supplemento Ordinario del 4 agosto 1979 (così modificato dall'art. 28 della L.R. 81/85 soprariportata).

3. Cultura e informazione

27. Servizio biblioteche e beni librari e documentari

Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sotto specificate:

a) promozione e coordinamento delle iniziative e degli adempimenti amministrativi per l'istituzione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e l'organizzazione delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale;

b) sovrintendenza e coordinamento degli interventi di edilizia bibliotecaria, in collaborazione con il Servizio tecnico lavori pubblici, anche attraverso censimenti delle strutture esistenti;

c) predisposizione e aggiornamento dell'informazione bibliografica su scala regionale ed extra-regionale, con particolare riferimento al coordinamento dei sistemi informativi territoriali e al collegamento con le reti e i servizi di informazione bibliografica nazionali e internazionali;

d) sperimentazione di nuove metodologie attinenti l'organizzazione bibliotecaria;

e) promozione delle iniziative di consulenza bibliografica e catalografica e di assistenza tecnica agli operatori delle biblioteche;

f) interventi per la tutela e la salvaguardia dei beni librari e documentari secondo la normativa vigente;

g) interventi per l'ordinamento, l'inventariazione e la valorizzazione degli archivi storici di pertinenza degli enti locali;

h) coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale addetto ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche e agli archivi storici in collaborazione con le competenti strutture regionali;

i) gestione diretta del «Centro bibliografico e di documentazione»

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, n. 82

Provvedimenti della Regione Lombardia per l'anno internazionale della gioventù.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga:

la seguente Legge Regionale:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove e coordina iniziative ed interventi nel campo culturale, sociale e formativo al fine di sviluppare e approfondire le tematiche della condizione giovanile in Lombardia, con particolare riguardo alle indicazioni proposte dall'ONU ai paesi membri in occasione dell'anno internazionale della gioventù 1985 da essa proclamato.

2. Per il conseguimento di tali finalità, la Regione si avvale del contributo di enti locali, organizzazioni sindacali, ed enti e associazioni a prevalente base giovanile.

Art. 2

(Programma di attività)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, predispone un programma di attività, sentita la consulta di cui al successivo art. 4, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, che preveda:

a) l'organizzazione di iniziative di studio, ricerca, promozione, anche attraverso appositi convegni, diretta e di concerto con altre Regioni e i competenti organismi governativi;

b) il coordinamento e il sostegno di iniziative promosse da enti locali, organizzazioni sindacali, enti e associazioni culturali a prevalente base giovanile;

c) l'istituzione di un osservatorio sulla condizione dei giovani in Lombardia. Con propria successiva deliberazione, la Giunta regionale propone al Consiglio la costituzione dell'osservatorio di cui al presente articolo, precisandone gli ambiti di intervento, i supporti strumentali e i livelli di responsabilità relativi.

2. Gli enti ed i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma devono presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la documentazione relativa alle iniziative di cui si richiede il sostegno della Regione. Successivamente la Giunta regionale provvederà, con atti separati, al finanziamento degli interventi di cui alla lettera b) attribuendo il 50% del contributo previsto per ogni singolo intervento all'atto dell'approvazione del programma proposto dai singoli enti promotori. La quota rimanente sarà liquidata agli enti a presentazione del consuntivo finanziario delle spese effettivamente sostenute e della relazione finale sugli obiettivi raggiunti.

Art. 3

(Attuazione)

1. Le funzioni inerenti all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente Legge sono attribuite al settore coordinamento per i servizi sociali, che si avvarrà altresì di un gruppo di lavoro pluridisciplinare, costituito ai sensi dell'art. 33 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42.

Art. 4
(Consulta)

1. Con propria deliberazione la Giunta regionale istituisce una consulta sulla condizione dei giovani in Lombardia composta da:

- a) il presidente della Giunta regionale o l'assessore al coordinamento dei servizi sociali se delegato;
- b) tre consiglieri regionali;
- c) i rappresentanti delle amministrazioni provinciali e dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) sette rappresentanti di enti e associazioni a carattere culturale a prevalente base giovanile.

2. Possono partecipare alle riunioni della consulta rappresentanti di enti locali ed associativi che abbiano formulato programmi inerenti alle finalità di cui alla presente Legge.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 500 milioni di cui:

- a) L. 350 milioni per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 1 e dalla lett. a) primo comma, del precedente art. 2;
- b) L. 150 milioni per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 1 e dalla lett. b), primo comma, del precedente art. 2.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 500 milioni previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione per pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3 1.540 «Interessi passivi su anticipazioni di cassa» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 alla parte I, ambito 2, settore 1, finalità 2, attività 1:

a) è istituito il capitolo 1.2.1.2.1.2086 «Spese per iniziative ed interventi della Regione nel campo socio-culturale finalizzati all'anno internazionale della gioventù» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 350 milioni.

b) è istituito il capitolo 1.2.1.2.1.2087 «Contributi ed enti locali, altri enti pubblici e ad associazioni giovanili per iniziative ed interventi finalizzati all'anno internazionale della gioventù» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150 milioni.

4. Per l'attuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed all'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 1985

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1985 e vistata dal Commissario del Governo con nota dell'11 dicembre 1985 prot. n. 22702/18080).

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1985, n. 83

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e al bilancio pluriennale 1985/87 con modifiche di Leggi Regionali - III provvedimento.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga:

la seguente Legge Regionale:

TITOLO I
VARIAZIONI COMUNI

Art. 1
(Residui attivi e passivi)

I dati relativi ai residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984 e riportati nelle Tabelle A e B rispettivamente dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984. Le differenze risultanti fra l'ammontare presunto dei residui riportato nel predetto stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 ed il successivo ammontare rideterminato dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984 sono riportate a livello di capitolo nell'allegato elenco «A».

Art. 2
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984)

Il saldo negativo presunto dell'esercizio finanziario 1984 già determinato in L. 506.000 milioni dall'art. 4 - I comma, lett. a) - della L.R. 8 febbraio 1985 n. 6 è rideterminato in L. 404 942.215.560 che scaturisce dalla differenza risultante fra l'avvenuta determinazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984, del saldo finanziario positivo per l'anno 1984 in L. 115.827.318.026 e fra l'avvenuta utilizzazione anticipata del saldo finanziario di complessive L. 520.769.533.586 che scaturiscono dalle seguenti operazioni:

1. reiscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 ai sensi dell'art. 21 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 e dell'art. 50 della L.R. 31 marzo 1978 n. 34 di spese già determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 1985 n. 82 in complessive L. 520.769.533.586 di cui:

a. L. 504.407.644.864 relative a somme già iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio 1984 nel corso del corrispondente esercizio finanziario;

b. L. 16.361.888.722 relative a somme iscritte nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984 ai sensi dell'art. 21 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 e dell'art. 50 della L.R. 34/78.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma

al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle entrate

La dotazione finanziaria di competenza del capitolo 5.1.737 «Mutui per la copertura del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente» è ridotta L. 101.057.784.440.

B. Stato di previsione delle spese

La dotazione finanziaria di competenza della voce «Saldo negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di L. 101.057.784.440.

Art. 3

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1985)

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1985 viene determinato in L. 40.427.918.811 in conformità con quanto disposto dall'art. 10 della Legge Regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 la voce «Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio» è incrementata di L. 40.427.918.811.

Art. 4

(Variazioni di cassa)

Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di cassa di capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 al medesimo sono apportate le seguenti variazioni.

A. Stato di previsione delle entrate

1. Variazioni in diminuzione

Capitolo	Importo
1.1.203	3.854.828.133
1.1.204	1.769.435.958
1.1.206	229.052.360
1.2.208	223.322.371.895
2.1.823	327.731.346.523
2.1.889	61.776.000
2.1.917	1.629.792.421
2.1.1144	90.337.362.684
2.1.1941	360.768.800
2.2.217	27.502.850.515
2.2.759	2.025.000.000
2.3.1350	773.280.000
2.3.1459	1.015.875.000
2.3.1759	2.890.000.000
2.3.1912	3.301.695.200
2.4.243	141.005.960
2.5.1500	221.807.254
3.3.247	8.850.302
3.3.249	3.750.621
3.4.251	10.956.400
3.4.1479	383.703.331
3.5.1309	599.925.613
3.5.1377	889.050.506
4.4.1513	795.500.000

Totale variazioni entrate 689.859.985.476

B. Stato di previsione delle spese

1. Variazioni in diminuzione

Capitolo	Importo
1.1.1.2.1.296	98.114.667
1.1.1.2.1.300	600.716
1.1.2.1.1.1639	20.000.000
1.1.2.3.1.1379	31.020.000
1.1.2.5.2.329	15.741.369
1.1.2.5.2.998	23.788.633
1.1.2.5.3.178	4.316.076
1.1.2.5.3.331	143.632.025
1.1.2.5.3.355	4.313.265

1.1.2.5.3.1740	54.790.332
1.1.2.5.4.347	6.062.677
1.1.4.1.5.1918	4.000.000
1.1.6.3.1.368	6.281.000
1.1.7.1.3.1410	21.102.345
1.1.7.1.4.1878	75.000.000
1.2.2.1.2.1030	25.017.715
1.2.2.1.3.1246	10.000.000
1.2.2.2.2.380	292.885.000
1.2.2.5.1.1055	721.232.000
1.2.3.1.2.400	2.596.000
1.2.3.2.3.1434	272.701.305
1.2.4.2.2.1684	142.000.000
1.2.5.1.3.1034	43.647.392
1.2.5.1.4.807	163.561.836
1.2.7.1.1.447	247.270.000
1.2.8.1.1.824	526.578.684.128
1.2.8.1.1.1146	1.046.241.606
1.2.8.1.1.1147	91.110.202.581
1.2.8.1.1.1862	3.658.900.000
1.2.8.1.1.1895	4.810.993.826
1.2.8.1.1.1896	800.000.000
1.2.8.1.1.1897	800.000.000
1.3.2.2.2.1287	451.274.328
1.3.2.3.1.1218	542.047.622
1.3.3.4.4.968	32.000.000
1.3.3.5.2.609	1.465.950
1.3.3.5.2.610	60.366.346
1.3.3.5.2.614	424.522
1.3.3.15.2.1554	2.149.600
1.3.3.16.3.622	2.403.500
1.3.4.2.1.798	151.858.191
1.3.5.1.1.1388	74.238.500
1.3.6.2.1.1454	32.000.000
1.3.7.2.4.1612	10.599.040
1.3.7.3.1.1509	12.293.130
1.4.2.2.3.505	523.406.228
1.4.2.5.1.1446	35.578.919
1.4.3.5.2.1907	150.000.000
1.4.4.3.1.1928	120.000.000
1.5.1.4.2.545	1.749.561.016
2.1.3.2.1.870	356.933.567
2.1.4.1.5.1242	2.625.194.550
2.2.8.1.1.1898	800.000.000
2.2.8.1.1.1899	800.000.000
2.3.3.1.1.973	69.357.800
2.3.3.3.1.581	384.454
2.3.3.4.1.1630	642.135.509
2.3.3.4.3.1845	13.066.890
2.3.3.5.3.1589	190.995.232
2.3.3.6.1.1196	22.496.908
2.3.3.6.1.1272	150.000.000
2.3.3.6.1.1590	83.976.189
2.3.3.6.1.1882	177.486.500
2.3.3.7.1.1174	6.423.278
2.3.3.7.1.1944	1.401.272.226
2.3.3.9.3.1355	52.207.916
2.3.3.10.1.1539	86.711.531
2.3.3.10.1.1598	277.778.368
2.3.3.16.4.1720	168.113.098
2.3.4.1.4.1798	79.609.200
2.3.7.2.2.1276	9.026.944
2.4.1.1.1.1232	4.527.423.931
2.4.1.2.1.1335	600.000.000
2.4.1.2.1.1514	795.500.000
2.4.2.1.5.1860	20.000.000
2.4.2.4.1.837	483.529.042
2.4.4.2.5.1158	299.718.485
2.4.4.3.2.521	4.965.081
2.4.5.3.2.879	1.396.580

Totale variazioni spese 649.932.066.665

Art. 5

(Fondo ex art. 9 - L. 281/70 -)

In relazione alla determinazione in L. 50.308.785.000 della quota per l'anno 1985 del fondo regionale per programmi di sviluppo ex art. 9 della Legge 281/70 le dotazioni finanziarie di competenza e di cassa del capitolo 2.2.217 «Quota regionale del fondo per il finanziamento di programmi di sviluppo» e del capitolo 2.5.2.1.2.670 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo — Fondo ex art. 9 Legge 281/70» iscritti negli stati di previsione rispettivamente delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, sono incrementate di L. 3.258.659.000.

Art. 6

(Spese correnti di funzionamento)

Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese correnti di funzionamento sono autorizzate, limitatamente al 1985 le sottoindicate variazioni finanziarie ai seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985:

1. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.1.2.1.298 «Spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale» è incrementata di L. 50 milioni;
2. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.1.3.321 «Spese per la istituzione e la gestione di servizi di mensa per il personale regionale» è incrementata di L. 1.300 milioni;
3. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.1.3.1011 «Spese per interventi assistenziali e previdenze varie a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie, nonché per cure, ricoveri e protesi per il personale regionale è incrementata di L. 45.000;
4. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.2.1.548 «Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale — partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie — spese di funzionamento del programma di formazione» è incrementata di L. 514.955.000;
5. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.3.1.1236 «Spese per competenze dovute agli esperti assunti per le esigenze straordinarie derivanti dalla prima attuazione della Legge Regionale 15 aprile 1975 n. 51 e per quelle connesse alle fasi di impostazione e di sviluppo del sistema informativo regionale» è incrementata di L. 5 milioni;
6. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.6.1.2.362 «Spese per la pubblicazione del bollettino ufficiale della Regione» è incrementata di L. 4.000 milioni;
7. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.6.1.3.338 «Spese per il servizio stampa e informazione relativa a canoni e ad abbonamenti a giornali e ad aziende giornalistiche, a collegamenti telex, e notiziari, a inserzioni stampa, alla pubblicazione e alla diffusione delle rassegne stampa, istituzionale e del notiziario statistico regionale» è incrementata di L. 200 milioni;
8. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.6.1.3.363 «Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio nonché per l'adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti» è incrementata di L. 80 milioni;
9. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa

del capitolo 1.1.6.1.3.364 «Spese per l'acquisto e la stampa di pubblicazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e culturale» è incrementata di L. 50 milioni;

10. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.1.540 «Interessi passivi su anticipazioni di cassa» è ridotta di L. 6.200 milioni.

Art. 7

(Spese correnti operative)

Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese correnti operative e al fine di adeguare il fabbisogno dei fondi iscritti in bilancio relativi ai pagamenti di quote autorizzate, limitatamente al 1985, le sottoindicate variazioni finanziarie ai seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985;

1. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.4.1.1125 «Spese per l'acquisizione di dati da istituti specializzati per l'effettuazione di operazioni di rilevazione dei dati per l'elaborazione di dati secondo modalità non automatizzate, nonché per l'organizzazione dei relativi sistemi di rilevazione statistica» è incrementata di L. 75 milioni;
2. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.6.4.1.371 «Contributi per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni anche artigiane, nel territorio regionale e per la promozione della partecipazione di artigiani singoli o associati a manifestazioni di mostre artigiane» è incrementata rispettivamente di L. 115 milioni e di L. 15 milioni;
3. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.6.4.2.372 «Spese inerenti alla partecipazione della regione a manifestazioni fieristiche internazionali e all'estero, nonché alla promozione dell'intervento a manifestazioni fieristiche indette in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri ed alla loro partecipazione alle connesse attività informative» è ridotta rispettivamente di L. 115 milioni e di L. 15 milioni;
4. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2 1.1.7.1.3.1410 «Spese di funzionamento dell'ufficio tecnico per lo svolgimento delle attività di carattere tecnico relative alla predisposizione del progetto integrativo Valtellina, istituto con sede presso l'Amministrazione Provinciale di Sondrio» è incrementata di L. 65 milioni;
5. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.1.1046 «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, ad eccezione delle spese del sistema informativo e statistico e delle spese di assicurazione degli allievi e del personale scolastico è incrementata di L. 1.000 milioni;
6. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.2.1569 «Spese per la realizzazione del sistema informativo e statistico di cui all'articolo 11, lett. C, della Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31» è incrementata di L. 50 milioni;
7. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.3.1034 «Attuazione del diritto allo studio nelle Università - finanziamento delle funzioni generali degli I.S.U.» è incrementata di L. 4.000 milioni;
8. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.3.1036 «Spese per le attribuzioni regionali in attuazione del diritto allo studio universitario» è incrementata di L. 500 milioni;
9. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.1.1.1221 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali relative alla formazione professionale, per il funzionamento

delle consulte provinciali e per le attività complementari» è incrementata di L. 200 milioni;

10. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.2.2.1288 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali» è incrementata di L. 1.875 milioni;

11. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.3.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri» è incrementata rispettivamente di L. 6.300 milioni e di L. 5.300 milioni;

12. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.3.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti degli enti locali» è incrementata di L. 1.850 milioni;

13. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.3.3.6.1.471 «Spese per propaganda ed assistenza per la cooperazione agricola» è ridotta di L. 14 milioni;

14. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.3.3.9.2.483 «Spese per iniziative volte a promuovere ed incoraggiare il miglioramento delle colture erbacee ed arboree e delle connesse attività di trasformazione nei territori montani, con particolare riguardo ai mezzi per la conservazione e commercializzazione del latte e dei prodotti derivati» è ridotta di L. 14 milioni;

15. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.3.3.9.2.484 «Spese per iniziative volte ad incoraggiare gli allevamenti zootecnici con particolare riguardo alla specie bovina nei territori montani nonché spese per la diffusione della fecondazione artificiale a sostegno del miglioramento selettivo» è incrementata di L. 28 milioni;

16. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.5.1.1.491 «Spese per il funzionamento del comitato regionale dell'artigiancassa» è incrementata di L. 5 milioni;

17. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.5.1.1.1388 «Rimborso alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia delle spese di funzionamento e di gestione delle Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato» è incrementata di L. 50 milioni;

18. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.7.4.1.1521 «Contributo alle delegazioni di zona del corpo nazionale soccorso alpino per il potenziamento delle attrezzature e delle attività di soccorso alpino» è incrementata rispettivamente di L. 15 milioni e di L. 10 milioni;

19. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.7.4.2.1071 «Spese per l'organizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di maestro di sci e di istruttore di maestro di sci» è incrementata di L. 20 milioni;

20. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.3.7.4.2.1193 «Rimborso alle comunità montane delle spese da queste sostenute per la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti la commissione tecnica per le piste da sci istituita ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 1980 n. 88» è ridotta di L. 5 milioni;

21. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.8.1.1.1719 «Spese per iniziative dirette per studi, per progetti, per convegni e per la diffusione delle informazioni nel campo dell'energia» è incrementata di L. 500 milioni;

22. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.4.2.2.3.505 «Contributi ai consorzi di bacino per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti non-

ché alle province per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino» è ridotta di L. 500 milioni;

23. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.2.3.3.533 «Spese per l'illuminazione, dragaggi, pontili mobili e altre opere attinenti la navigazione lacuale e fluviale» è incrementata di L. 1.240 milioni;

24. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.2.3.3.1060 «Spese per il finanziamento degli interventi diretti della regione derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, in attuazione dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po» è ridotta di L. 1.640 milioni;

25. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.4.2.3.3.1061 «Spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre regioni aderenti all'intesa interregionale per la navigazione sul Po per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna sul fiume Po di interesse interregionale e idrovie collegate» è ridotta di L. 500 milioni;

26. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.3.1.2.511 «Spese per interventi ed iniziative dirette alla prevenzione, all'avvistamento ed all'estinzione degli incendi boschivi» è incrementata di L. 500 milioni;

27. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.3.2.1.515 «Oneri per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo pastorale» è incrementata di L. 100 milioni;

28. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.3.5.2.1072 «Contributo annuale della Regione per le spese di gestione dell'azienda regionale delle foreste» è incrementata di L. 400 milioni;

29. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.3.5.2.1907 «Contributi all'azienda regionale delle foreste per attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle foreste e di sperimentazione nel settore delle foreste e del relativo ambiente» è incrementata di L. 100 milioni;

30. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.1.5.1115 «Rimborso agli enti locali delle spese sostenute nella realizzazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento» è incrementata rispettivamente di L. 150 milioni e di L. 100 milioni;

31. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.1.5.1122 «Rimborso alle Amministrazioni Provinciali delle spese sostenute per i compiti ad esse assegnati in materia di rifiuti solidi eccedenti le proprie competenze» è incrementata rispettivamente di L. 150 milioni e di L. 60 milioni;

32. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.1.4.1451 «Contributi a favore delle Province e dei Consorzi di Lecco e Lodi per la predisposizione e la proposta dei piani e delle cave» è ridotta rispettivamente di L. 300 milioni e di L. 160 milioni;

33. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.2.1.1666 «Contributi per la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali nonché di parchi di cintura metropolitana» è incrementata di L. 1.000 milioni;

34. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.2.1.1670 «Spese per la promozione di studi e di forme di propaganda e di educazione civica concernenti l'ambiente» è incrementata di L. 300 milioni;

35. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e

sui prestiti a lunga scadenza» è ridotta di L. 16.900 milioni;

36. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento di mutui» è ridotta di L. 2.000 milioni.

Con le maggiori risorse resesi disponibili, pari a L. 1.400 milioni, di cui al precedente I comma si provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese autorizzate per pari importo dal successivo art. 16 - V comma.

Art. 8

(Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1985)

Al fine di adeguare le autorizzazioni di spesa in relazione al fabbisogno finanziario il disavanzo di esercizio per l'anno 1985, già determinato dall'art. 4 - I comma, lett. b) - della L.R. 8 febbraio 1985 n. 6, è rideterminata in L. 365.950 milioni.

Per effetto di quanto stabilito dal precedente art. 2 e dal precedente I comma il disavanzo di bilancio da finanziare attraverso la contrazione di mutui ai sensi degli artt. 38 e 8 - III comma - e 44 della L.R. 34/78, già determinato dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1985 n. 6 in complessive L. 853.950 milioni, è rideterminato in L. 770.892.215.560.

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni di mercato finanziario, uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a L. 770.892.215.560 con l'ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di quota capitale, e quota interessi al tasso massimo del 19,00% annuo per una durata non superiore ad anni 15.

L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, valutato in lire annue 205,1 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta della presente Legge, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento di mutui».

In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle entrate:

1. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» è incrementata di L. 18.000 milioni.

Art. 9

(Variazioni al bilancio pluriennale 1985/87)

Al fine di adeguare le autorizzazioni di spesa in relazione a sopravvenute esigenze, ai quadri di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale 1985/1987 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Quadro di previsione delle entrate:

1. le previsioni di entrata relative al titolo 5, categoria 1 «Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari» sono incrementate di L. 15.000 milioni annue nel biennio 1986/87.

B. Quadro di previsione delle spese:

1. le previsioni di spesa alla parte II, ambito 4, settore 2, obiettivo 1, progetto 4, tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi - Spese di investimento in annualità» sono incrementate di L. 15.000 milioni annue per il biennio 1986/87.

INTERVENTI RELATIVI AI SINGOLI AMBITI DEL BILANCIO

Art. 10

(Affari Generali)

Per le finalità previste dalla L.R. 41/80 è autorizzata l'iscrizione dell'ulteriore somma di L. 1.500 milioni negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Per le finalità previste dall'art. 9 - V, VI e VII comma - della L.R. 43/85 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 280 milioni.

Per la gestione di autorimesse di proprietà regionale adibite a supporto del funzionamento di risorse strumentali regionali è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 250 milioni.

Per il completamento delle opere di ristrutturazione e di sistemazione di cui all'art. 2 - II comma - della L.R. 40/78 è autorizzata per il 1985 l'ulteriore spesa di L. 11.000 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 11.530 milioni previsto per l'anno 1985 dai precedenti II, III e IV comma si provvede rispettivamente mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L. 530 milioni del capitolo 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» e per L. 11.000 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 11

(Diritto allo studio)

Per le finalità previste dalla L.R. 57/82 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 3.000 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 3.000 milioni previsto dal precedente I comma si provvede mediante impiego di quota parte delle maggiori risorse resesi disponibili in conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 8.

Art. 12

(Formazione professionale)

Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 66/80 è autorizzata per il 1985 l'ulteriore spesa di L. 2.000 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 2.000 milioni previsto dal precedente I comma si provvede mediante impiego di quota parte delle maggiori risorse resesi disponibili in conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 8.

Art. 13

(Agricoltura)

In relazione a quanto disposto dall'art. 4 - I comma, lett. b) e c) - della L.R. 4/85, all'art. 12 - lett. B), punti 7) e 8) - della predetta L.R. 4/85 sono apportate le seguenti variazioni:

a. il punto 7) viene così modificato: la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.3.9.3.1154 «Contributi per il finanziamento dei programmi per il miglioramento della fertilità del bestiame per la lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli attuati da organismi di allevatori» sarà incrementata di L. 2.688 milioni;

b. il punto 8) viene così modificato: la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.3.9.3.1156 «Contributi in capitale per il miglioramento del bestiame» sarà incrementata di L. 4.732 milioni.

Art. 14

(Artigianato)

La spesa autorizzata con l'art. 6 - I comma - della L.R. 17/85, per le finalità di cui all'art. 2 della medesima L.R. 17/85, è ridotta di L. 1.600 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 6 - II comma - della L.R. 17/85, per le finalità di cui all'art. 4 della medesima L.R. 17/85, è ridotta di L. 465 milioni.

Per il concorso nel pagamento degli interessi su operazioni di credito di esercizio assistite da fidejussioni da cooperative artigiane di garanzia di cui agli artt. 2 - lett. B) - e 9 della L.R. 33/82 è autorizzata per l'anno 1985 l'ulteriore spesa di L. 2.065 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 2.065 milioni previsto per il 1985 dal precedente III comma si provvede mediante impiego delle somme resesi disponibili in conseguenza delle determinazioni assunte dai precedenti I e II comma del presente articolo.

Art. 15
(Turismo)

Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 29/84 è autorizzata per il 1985 la concessione di contributi in capitale di ulteriori L. 500 milioni.

Al finanziamento dell'onere di L. 500 milioni previsto per l'anno 1985 dal precedente I comma si provvede per pari importo mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.1.538 «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 16
(Trasporti)

Per le finalità previste dalla L.R. 81/80 è autorizzata:

a. per il 1985 la concessione di contributi in conto capitale di L. 10.000 milioni;

b. per la concessione di contributi in annualità di durata quindicennale di L. 15.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 quale limite di impegno da utilizzare entro l'esercizio finanziario 1988.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 10.000 milioni di cui al precedente I comma - lett. a) - si provvede mediante impiego di quota parte delle maggiori risorse resesi disponibili in conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 8.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente I comma - lett. b) - trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985-87 parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.2.1.4. «Passante ferroviario e allacciamento Bovisa-Garibaldi», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi» così come modificata dal precedente art. 9.

In relazione a quanto disposto dal precedente I comma - lett. b), alla Parte II, ambito 4, settore 2, obiettivo 1, progetto 4 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sarà istituito il capitolo 2.4.2.1.4.2110 «Contributi in annualità per la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. - anni 1986/2000 - limite di impegno anno 1986» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 15.000 milioni.

Per le finalità previste dalla L.R. 68/79 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 1.400 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 1.400 milioni previsto dal precedente V comma si provvede mediante impiego di quota parte delle maggiori risorse resesi disponibili in conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 7.

Art. 17
(Ecologia)

In conseguenza di un maggiore accredito per il 1984 effettuato a favore della Regione Lombardia relativo al rimborso dovuto per il 1984 della Commissione Interre-

gionale per la protezione delle acque italo-svizzere per le finalità di cui all'art. 47 della L.R. 14 settembre 1983 n. 73 è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 4.189.800 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 per il funzionamento del Segretariato della predetta Commissione.

Per le finalità previste dall'art. 6 della L.R. 35/84 è autorizzata per il 1985 l'ulteriore spesa di L. 200 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 200 milioni di cui al precedente II comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Per le finalità previste dall'art. 24 della L.R. 94/80 è autorizzata per l'anno 1985 la concessione di contributi in capitale di ulteriori L. 3.000 milioni.

Al finanziamento del maggiore onere di L. 3.000 milioni previsto dal precedente IV comma si provvede mediante impiego per pari importo di quota parte delle risorse resesi disponibili in conseguenza delle determinazioni di cui al precedente art. 8.

Art. 18
(Lavori Pubblici)

Per le finalità previste dall'art. 4 della L.R. 12/73 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 15 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 8 - I comma, 1 alinea - della L.R. 39/82 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 35 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 62 della L.R. 50/81 è autorizzata per il 1985 la spesa di L. 200 milioni.

Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 250 milioni previsto dai precedenti I, II e III comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Per le finalità previste dalla L.R. 58/85 è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 600 milioni negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 19
(Urbanistica)

In relazione alle note della Finlombarda S.p.A. con le quali comunica l'accredito a favore della Regione Lombardia di complessive L. 841.785.687, effettuato presso la Tesoreria regionale ai sensi dell'art. 5 della convenzione stipulata con la regione, è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 841.785.687 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 da impiegare per le finalità previste dall'art. 1 - I comma - della L.R. 6 dicembre 1979, n. 74.

Art. 20
(Variazioni al bilancio)

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono approntate le seguenti variazioni in conseguenza delle determinazioni di cui agli articoli del presente titolo che non comprendono le relative variazioni al bilancio.

A. Istituzione di nuovi capitoli

1. Stato di previsione delle spese - Parte I

a. all'ambito 1, settore 2, finalità 2, è istituito il capitolo 1.1.2.2.2.2100 «Spese per i corsi di preparazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alle funzioni di polizia locale organizzati

dall'I.R.E.F.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 280 milioni;

b. all'ambito 1, settore 2, finalità 5, attività 2 è istituito il capitolo 1.1.2.5.2.2105 «Spese per la gestione di autorimesse di proprietà regionale adibite a supporto del funzionamento di risorse strumentali regionali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni.

B. Reiscrizione di capitoli già iscritti in bilanci precedenti

1. Stato di previsione delle entrate

a. viene reiscritto il capitolo 3.5.1903 «Rimborsi dalla Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento per il periodo 1 luglio 1983—31 dicembre 1988 per l'espletamento dei servizi occorrenti al funzionamento del relativo segretariato - Quote anni precedenti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.189.800.

C. Variazioni in aumento per capitoli già iscritti in bilancio

1. Stato di previsione delle entrate

a. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.871 «Recupero nei confronti degli istituti previdenziali delle somme corrisposte ai dipendenti regionali cessati dal servizio a titolo di anticipazione sulla indennità di fine servizio» è incrementata di L. 1.500 milioni;

b. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.955 «Interessi maturati sul fondo fruttifero relativo al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni e loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica» è incrementata di L. 334.103.372;

c. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.2029 «Introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità e per la gestione del catasto stradale e per il restante cinquanta per cento per l'esercizio delle funzioni delegate transitoriamente agli enti proprietari delle strade» è incrementata di L. 600 milioni;

d. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.954 «Rimborso delle anticipazioni al fondo per la concessione di anticipazioni a favore di comuni e loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica» è incrementata di L. 507.682.315;

2. Stato di previsione delle spese - Parte I:

a. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.2.1.3.872 «Spese per anticipazioni di un acconto ai dipendenti regionali cessati dal servizio della indennità di fine servizio loro spettante da parte dei competenti istituti previdenziali» è incrementata di L. 1.500 milioni;

b. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.3.2.1904 «Spese per il funzionamento del Segretariato della Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1988 - quote anni precedenti» è incrementata di L. 4.189.800;

c. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.4.4.2.1816 «Spese per l'acquisto diretto di attrezzature tecniche per il coordinamento e l'integrazione dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico» è incrementata di L. 200 milioni;

d. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.5.2.1.13 «Spese per la progettazione di

massima e dei singoli lotti esecutivi e per i progetti di ripristino ambientale relativi agli stessi lotti esecutivi ed inerenti alle opere necessarie o conseguenti alla costruzione della superstrada in variante della strada statale 36» è incrementata di L. 15 milioni;

e. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.5.4.6.2030 «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare al miglioramento della rete di viabilità e per la gestione del catasto stradale» è incrementata di L. 300 milioni;

f. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.5.4.6.2031 «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare agli enti proprietari delle strade per l'esercizio delle funzioni transitorie agli stessi delegate» è incrementata di L. 300 milioni;

3. Stato di previsione delle spese - Parte II:

a. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.2.5.1.687 la cui denominazione è così modificata: «Spese per interventi di sistemazione e di adattamento dei locali della sede degli uffici e dei servizi regionali e per la fornitura di mobili e attrezzature per gli stessi» è incrementata di L. 11.000 milioni;

b. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.2.5.1.3.1525 «Spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il completamento, nonché la dotazione di beni, arredi ed attrezzature di strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università» è incrementata di L. 3.000 milioni;

c. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.2.2.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» è incrementata di L. 2.000 milioni;

d. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.5.4.2.631 «Contributi sugli interessi di prestiti d'esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia» è incrementata rispettivamente di L. 2.065 milioni e di L. 1.065 milioni;

e. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.5.5.1.1996 «Contributi straordinari sugli interessi dei prestiti d'esercizio contratti da imprese artigiane ed assistite da fidejussioni prestate da cooperative artigiane di garanzia» è ridotta di L. 1.600 milioni;

f. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.5.5.1.1997 «Contributi straordinari nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia» è ridotta di L. 465 milioni;

g. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.7.3.1.1808 «Contributo in capitale una tantum per opere afferenti lo svolgimento nel 1985 dei campionati mondiali di sci alpino in provincia di Sondrio» è incrementata di L. 500 milioni;

h. la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.4.2.1.4.1063 «Contributi in capitale per il finanziamento dell'onere relativo alla realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S.» è incrementata di L. 10.000 milioni;

i. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.2.4.1.837 «Spese per la progettazione esecutiva e per studi di fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore dei trasporti» è incrementata di L. 1.400 milioni;

l. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.1.4.980 «Contributi ad enti locali per la bo-

nifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti» è incrementata rispettivamente di L. 3.000 milioni e di L. 1.500 milioni;

m. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.5.3.2.1429 «Contributi in capitale per l'attuazione delle opere relative agli interventi diretti della Regione in materia di viabilità di interesse provinciale e comunale» è incrementata di L. 35 milioni;

n. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.5.4.1.863 «Spese per la realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale» è incrementata di L. 200 milioni;

o. la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.6.3.2.1461 «Impiego dei rimborsi e degli interessi maturati sul fondo regionale per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di comuni o loro consorzi per l'acquisizione e urbanizzazione di aree destinate all'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica» è incrementata di L. 841.785.687.

D. *Variazioni non finanziarie*

1. Stato di previsione delle entrate:

a. la denominazione del capitolo 3.5.1963 è così modificata: «Recuperi delle spese connesse all'effettuazione di demolizioni eseguite d'ufficio di opere costruite in zone sismiche in difformità alle norme vigenti e/o connesse alle prescrizioni necessarie per rendere dette opere conformi alle norme vigenti»;

2. Stato di previsioni delle spese:

a. la denominazione del capitolo 1.4.5.1.2.1964 è così modificata: «Spese per l'effettuazione di demolizioni eseguite d'ufficio di opere costruite in zone sismiche in difformità alle norme vigenti e/o per le prescrizioni necessarie per rendere dette opere conformi alle norme vigenti»;

b. al capitolo 1.3.3.5.1.1969 «Contributi statali ad aziende agricole per la sperimentazione applicata a norma dell'art. 2 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910» viene attribuita la seguente classificazione funzionale 2.3.3.5.1.

Art. 21 (clausola d'urgenza)

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 1985

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1985 e vistata dal Commissario del Governo con nota dell'11 dicembre 1985 prot. n. 22702/18079).

RIPIVAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	(1) RESIDUI PRESUNTI DTL		(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984		DIFFERENZA 1 - 2
	CAPITULO	BILANCIO DI PREVISIONE 1985	ENTRATE	RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
01.01	0203	6,259,583,379	0	0	6,259,583,379
	0204	1,769,435,958	0	0	1,769,435,958
	0205	2,322,000	4,644,000	0	-2,322,000
	0206	616,317,254	0	0	616,317,254
	0208	1,054,336,330	6,702,561,850	0	-5,648,225,520
01.02	393,575,539,529	168,644,701,506	0	0	224,930,838,023
02.01	0218	88,189,310,310	29,271,677,109	0	58,917,633,201
	0823	842,234,904,558	514,503,558,035	0	327,731,346,523
	0847	2,701,100,000	463,020,900	0	2,238,079,100
	0849	154,440,000	0	0	154,440,000
	0917	20,429,145,965	6,541,865,965	0	13,887,280,000
	0918	4,853,450,756	5,289,000,000	0	-435,549,244
	0949	13,875,187,787	14,076,975,000	0	-201,787,213
	1021	67,744,243,857	64,316,571,715	0	3,427,672,142
	1144	117,377,022,085	0	0	117,377,022,085
	1225	7,580,508,369	3,714,165,000	0	3,866,343,369
	1226	10,174,677,102	8,090,895,375	0	2,083,781,727
	1229	262,355,819	156,369,470	0	105,986,379
	1445	278,193,550,725	329,481,084,249	0	-51,287,533,524
	1490	1,339,031,989	1,462,800,000	0	-123,768,011
	1649	256,279,025	294,500,000	0	-38,220,975
1676	5,656,987,055	5,657,046,000	0	-58,945	
1875	2,748,039,082	6,919,460,856	0	-4,171,421,774	
1911	440,300,000	0	0	440,300,000	
1941	901,922,000	0	0	901,922,000	
02.02	0217	47,059,843,218	0	0	47,059,843,218
0231	9,255,239,211	13,370,189,194	0	-4,114,949,983	
0233	5,989,297,197	7,372,915,470	0	-1,383,618,273	
0234	1,866,673,900	2,613,655,250	0	-746,981,350	
0754	2,025,000,000	0	0	2,025,000,000	
0766	6,365,890,287	6,897,000,000	0	-527,109,713	
1160	3,132,079,148	3,510,893,504	0	-386,814,356	
0224	520,604,689	330,750,785	0	189,853,904	
0791	985,302,410	1,044,485,050	0	-99,182,610	
0938	1,130,261,192	1,267,441,895	0	-137,180,703	
1006	6,039,700,799	6,164,547,955	0	-124,847,056	
1350	771,280,000	0	0	771,280,000	
1352	29,256,000,000	57,785,000,000	0	-28,529,000,000	
1363	806,100,723	845,872,240	0	-39,771,517	
1459	1,015,875,000	0	0	1,015,875,000	
1708	27,790,132,043	29,563,064,682	0	-1,772,932,639	
1755	7,225,000,000	0	0	7,225,000,000	

NOTE:
* VARIAZIONE NEGATIVA

PIANIZZAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	ENTRATE		DIFFERENZA 1 - 2
		(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1985	
02.03	1912	8,254,238,000	0	8,254,238,000
	1940	3,503,180,565	0	3,503,180,565
	1942	1,314,000,000	0	1,314,000,000
02.04	0240	3,710,414,988	3,773,607,000	-63,192,012
	0243	181,005,960	40,000,000	141,005,960
02.05	1500	336,693,970	0	336,693,970
03.01	0244	502,451	2,933,055	-2,430,604
	0245	356,507,616	99,498,905	257,008,711
03.03	0247	26,209,434	0	26,209,434
	0249	23,932,986	0	23,932,986
03.04	0250	336,983,610	0	336,983,610
	0251	38,030,609	0	38,030,609
	0252	589,443,512	772,287,424	-183,443,912
	1472	377,376	2,364,255	-1,986,879
	1479	572,277,926	0	572,277,926
03.05	0871	2,746,228,550	2,685,567,155	60,661,395
	1051	1,074,907,940	4,581,175,207	-3,506,267,267
	1120	29,910,226	33,365,233	-3,455,007
	1247	44,600,354	5,250,247	39,350,107
	1309	3,023,008,754	1,173,083,141	1,849,925,613
	1310	3,511,720	0	3,511,720
	1377	889,789,031	0	889,789,031
	1688	0	35,000,000	-35,000,000
	1990	0	702,437	-702,437
04.03	0271	4,977,967,209	2,860,027,749	2,117,939,460
	0273	50,000,000	299,691,517	-249,691,517
	1029	63,944,734	10,895,060	53,049,674
04.04	0272	3,235,184,893	3,452,853,357	-217,668,464
	1496	13,000,000,000	25,200,000,000	-12,200,000,000
	1513	15,000,000,000	5,204,500,000	9,795,500,000
	1680	0	362,800,000	-362,800,000
05.01	0277	1,652,691,288	1,674,081,235	-21,389,947
	0278	2,001,970,620	1,887,954,900	114,015,720
	0279	2,336,594,659	1,051,093,727	1,283,504,932
	0280	0	284,018	-284,018
	0281	42,450,769	42,145,000	305,769

NOTE:
* VARIAZIONE NESSUNA

 VARIAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCETTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	ENTRATE		DIFFERENZA 1 - 2
	(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCETTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
06.01	3,509,616,832	0	3,509,616,832
0282	18,513,888,220	18,115,762,075	397,726,145
0283	220,701,024	15,031,983	205,669,041
0284	867,949,907	0	867,949,907
0288	2,308,755,136	2,309,539,351	-784,215
0809	241,212,107	226,746,160	14,465,947
1017	14,075,355	12,861,613	1,213,742
1019			

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI

691,948,957,383

NOTE:

* VARIAZIONE NEGATIVA

RIPIVAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		Differenza 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
01.01.01.01.04	0293	01	01	39,150,000	0	39,150,000
	0294	01	01	643,776,000	0	643,776,000
01.01.01.02.01	0296	01	01	225,202,942	0	225,202,942
	0297	01	01	42,256,839	31,460,820	10,796,019
	0298	01	01	185,354,973	142,408,820	42,946,153
	0300	01	01	3,894,173	3,293,457	600,716
01.01.01.03.01	0301	01	01	220,472,995	525,242,330	-304,769,335
	1235	01	01	262,855,542	109,129,750	153,725,792
01.01.02.01.01	0302	01	01	23,779,900,659	21,370,162,362	2,409,738,297
	0303	01	01	4,614,067,905	2,552,592,452	2,061,475,453
	0304	01	01	447,130,269	857,600,554	-410,470,285
	0306	01	01	230,092,355	259,709,044	-29,616,689
	0307	01	01	513,320,828	527,934,813	-14,613,985
	0312	01	01	399,033,791	165,546,910	233,486,881
	0313	01	01	240,240	49,782,550	-49,542,310
	0314	01	01	703,729	599,900	103,829
	0315	01	01	28,181,482	1,398,934,547	-1,370,753,065
	0316	01	01	4,113,905,487	3,758,220,349	355,685,138
	1312	01	01	23,647,418	41,815,682	-18,168,264
	1316	01	01	521,432,572	6,776,556,296	-6,255,123,724
	1418	01	01	0	1,578,444,634	-1,578,444,634
	1639	02	01	50,000,000	0	50,000,000
	1714	02	01	902,902,344	963,269,008	-60,366,664
	1793	01	01	0	1,835,000,000	-1,835,000,000
01.01.02.01.03	1794	01	01	200,000,000	0	200,000,000
	0308	01	01	13,650,535	7,866,515	5,784,020
	0310	01	01	379,895,502	351,440,917	28,454,585
	0321	01	01	4,158,473,219	3,479,506,700	678,966,519
	0872	01	01	245,006,079	88,271,169	156,734,910
	1011	01	01	796,468	829,056,445	-33,587,977
	1277	01	01	44,772,193	462,643,531	-417,871,338
01.01.02.02.01	0548	01	01	41,898,729	226,899,578	-184,900,849
01.01.02.03.01	0322	01	01	205,189,964	282,853,082	-77,663,118
	0519	01	01	1,882,335,882	2,866,510,139	-984,174,257
	0550	01	01	253,983,137	237,087,090	16,896,047
	1236	01	01	164,075,979	134,070,666	30,005,313
	1347	02	01	4,540,758	22,014,640	-17,473,882
	1375	02	01	100,000,000	24,000,000	76,000,000
01.01.02.03.02	0551	02	01	1,235,895,700	1,077,000,000	158,895,700
01.01.02.04.01	0325	01	01	730,010,332	1,475,865,972	-745,855,640

NOTE:

* VALORIZZAZIONE NEGATIVA

B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN ANNUALITA'

D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCOLATA

RILEVAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLI		COD. D		COD. B		COD. D		USCITA		(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	DIFFERENZA 1 - 2
01.01.02.04.01	1125	02	01	01	210,697,466	138,044,600					138,044,600	138,044,600	72,652,866
01.01.02.04.02	1243	02	01	01	64,703,033	51,702,000					51,702,000	51,702,000	13,001,033
	1244	02	01	01		616,187,360					616,187,360	616,187,360	4,123,812,640
	1257	02	01	01	0	50,000,000					50,000,000	50,000,000	-50,000,000
01.01.02.05.02	0326	01	01	01	14,153,029	135,531,815					135,531,815	135,531,815	-121,378,786
	0327	01	01	01	2,334,551,265	1,930,871,809					1,930,871,809	1,930,871,809	404,079,456
	0329	01	01	01	278,651,644	115,000,755					115,000,755	115,000,755	163,650,889
	0996	01	01	01	13,075,598	41,925,630					41,925,630	41,925,630	-28,850,032
	0997	01	01	01	293,093,500	334,357,745					334,357,745	334,357,745	-41,264,245
	0998	01	01	01	25,638,541	496,750					496,750	496,750	26,141,791
	0999	01	01	01	119,190,095	131,487,202					131,487,202	131,487,202	-12,297,107
	1743	01	01	01	762,192,121	1,045,436,073					1,045,436,073	1,045,436,073	-284,243,952
	1744	01	01	01	963,825,612	676,082,170					676,082,170	676,082,170	287,743,442
	1745	01	01	01	404,322,832	478,827,832					478,827,832	478,827,832	-74,505,000
	1746	01	01	01	431,200,639	219,784,666					219,784,666	219,784,666	211,415,973
	1747	01	01	01	126,383,799	189,424,228					189,424,228	189,424,228	-62,040,429
	1748	01	01	01	5,381,662	3,761,500					3,761,500	3,761,500	1,620,162
	1749	01	01	01	315,391,105	272,431,816					272,431,816	272,431,816	42,959,289
	1750	01	01	01	29,472,337	30,000,000					30,000,000	30,000,000	-527,663
	1751	01	01	01	131,975,274	77,255,213					77,255,213	77,255,213	54,720,061
	1752	01	01	01	22,601,100	50,864,244					50,864,244	50,864,244	-28,268,144
	1753	01	01	01	411,320,744	281,932,949					281,932,949	281,932,949	129,387,795
	1754	01	01	01	38,591,809	27,691,680					27,691,680	27,691,680	10,900,129
	1755	01	01	01	27,273,051	19,737,636					19,737,636	19,737,636	7,535,415
	1304	01	01	01	5,864,763	4,761,075					4,761,075	4,761,075	1,103,688
	1813	01	01	01	9,626,250	9,504,400					9,504,400	9,504,400	121,850
	1866	02	01	01	70,000,000	0					0	0	70,000,000
01.01.02.05.03	0178	01	01	01	116,896,382	56,892,105					56,892,105	56,892,105	60,004,277
	0179	01	01	01	42,828,084	57,270,540					57,270,540	57,270,540	-14,442,454
	0331	01	01	01	185,617,325	1,985,300					1,985,300	1,985,300	143,632,025
	0332	01	01	01	76,794,010	136,320,711					136,320,711	136,320,711	-59,526,701
	0336	01	01	01	931,708,385	1,152,667,421					1,152,667,421	1,152,667,421	-220,959,036
	0337	01	01	01	997,238,117	1,110,617,109					1,110,617,109	1,110,617,109	-122,378,992
	0355	01	01	01	67,532,899	36,698,460					36,698,460	36,698,460	30,834,439
	0811	01	01	01	149,368,421	79,530,001					79,530,001	79,530,001	69,838,420
	1732	01	01	01	39,081,954	37,935,605					37,935,605	37,935,605	1,146,349
	1740	01	01	01	54,790,332	0					0	0	54,790,332
	1741	01	01	01	217,735,531	187,795,190					187,795,190	187,795,190	29,940,341
	1742	01	01	01	217,027,858	127,987,408					127,987,408	127,987,408	89,040,450
	1756	01	01	01	381,125,945	487,049,597					487,049,597	487,049,597	-105,923,652
	1757	01	01	01	257,079,981	152,693,605					152,693,605	152,693,605	104,386,376
	1758	01	01	01	199,785,717	151,978,200					151,978,200	151,978,200	44,807,517
	1791	01	01	01	220,457,011	189,579,404					189,579,404	189,579,404	30,777,607

NOTE:

* VARIAZIONE NEGATIVA

B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN AMMORTAMENTO

D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA D'IMPAGATO; D=03 SPESA VINCOLATA

B=04 SPESA IN CAPITALE; B=05 SPESA IN AMMORTAMENTO

D=04 SPESA AUTONOMA; D=05 SPESA D'IMPAGATO; D=06 SPESA VINCOLATA

ELEVAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI									
CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985		(2) RESIDUI ACCERTATI DAI CONSUMI 1985		Differenza 1 - 2	
				USCITE					
01.01.02.05.01	0341	01	01	54,503	49,070	5,433			
	0342	01	01	177,217,315	179,174,308	-1,956,973			
	0343	01	01	298,227,060	141,224,890	157,002,170			
	0344	01	01	176,271,387	120,015,215	56,256,172			
	0345	01	01	797,371,654	1,091,972,329	-294,600,675			
	0346	01	01	0	129,613	-129,613			
	0347	01	01	41,603,272	4,002,950	37,600,322			
	0348	01	01	14,409,052	9,934,010	4,475,042			
	0354	01	01	36,190,751	82,365,432	-46,174,681			
01.01.04.01.05	1918	02	01	10,000,000	10,000,000	0			10,000,000
01.01.05.01.02	0360	01	01	13,836,693	422,935,346	-409,108,653			
01.01.05.01.03	0957	01	01	0	287,312,045	-287,312,045			
01.01.06.01.02	0362	01	01	237,201,909	1,085,491,355	-848,289,446			
01.01.06.01.03	0368	01	01	386,040,872	343,617,238	42,423,634			
	0363	01	01	227,694,032	391,229,383	-163,535,351			
	0364	01	01	448,526,208	548,585,825	-100,059,617			
	0365	01	01	490,594,436	444,495,095	46,099,341			
	1482	01	01	366,822,427	601,610,720	-234,788,293			
01.01.06.03.01	0368	02	01	10,000,000	0	10,000,000			
	1238	02	01	216,566,650	212,000,000	4,566,650			
	1239	02	01	49,750,177	39,546,440	10,203,737			
	1345	02	01	41,457,646	25,166,372	16,291,274			
01.01.06.04.01	0370	02	01	95,922,889	85,922,889	0			
01.01.06.04.02	0372	02	01	564,851,037	524,403,948	40,447,089			
01.01.07.01.02	0312	02	01	1,345,629,952	1,397,919,997	-52,290,045			
	1058	02	01	279,160,230	75,667,208	203,493,022			
01.01.07.01.03	1410	02	01	60,000,000	26,694,255	33,305,745			
01.01.07.01.04	1878	02	01	300,000,000	225,000,000	75,000,000			
01.01.07.01.01	1698	03	03	59,397,753,787	59,113,855,789	283,897,998			
	1609	03	03	24,396,991,920	19,937,749,472	4,459,242,448			
	1903	02	03	6,000,000,000	3,635,000,000	2,365,000,000			

NOTE:
 * VARIAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN ANNUALITÀ
 D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCIATA

RIEPIANIMENTO SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD.B	COD.D	USCITE		DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1985	
01.02.02.01.02	1030	03	01	25,017,715	0	25,017,715
01.02.02.01.03	0376	02	01	1,850,000,000	896,931,000	955,069,000
	0845	02	01	71,904,255	47,000,000	24,904,255
	1246	02	01	100,000,000	0	100,000,000
01.02.02.01.04	1201	02	03	283,303,815	6,904,500	276,399,315
	1227	02	03	10,075,715,175	3,982,833,820	6,093,281,355
	1228	02	03	17,803,492,160	9,596,626,835	8,206,865,325
	1230	02	03	867,585,575	8,703,000	852,882,579
	1296	02	03	11,088,105,280	1,236,059,000	9,852,046,280
	1297	02	03	1,104,197,940	1,676,390,140	-572,192,200 *
01.02.02.02.01	0750	02	03	29,341,835,000	8,678,232,000	20,663,603,000
	1325	02	01	6,255,000,000	964,590,000	5,290,410,000
01.02.02.02.02	0340	02	01	3,000,000,000	750,035,000	2,249,965,000
	0381	02	01	100,000,000	89,750,000	10,250,000
	0382	03	01	941,589,057	931,580,000	50,009,057
01.02.02.03.01	0383	02	01	7,800,000,000	454,938,000	7,345,062,000
	0395	03	01	2,570,000,000	2,288,300,000	281,700,000
01.02.02.05.01	1055	02	01	11,500,000,000	2,875,026,000	8,624,974,000
	1670	02	01	4,745,800,000	435,354,575	4,310,445,425
01.02.02.06.01	1724	02	03	10,620,000	0	10,620,000
01.02.02.07.01	1633	02	01	144,368,000	27,848,000	116,520,000
	1870	02	01	100,000,000	99,818,540	181,460
01.02.03.01.01	0920	02	02	80,000,000	0	80,000,000
01.02.03.01.02	0395	02	02	503,074,516	503,740,730	-675,214
	0396	02	02	2,340,659,766	2,281,078,000	59,581,766
	0398	02	02	2,695,519,058	2,621,530,100	73,988,958
	0399	02	02	1,320,440,848	1,300,669,200	19,771,248
	0400	02	02	181,965,000	180,000	181,775,000
	0624	02	01	753,112,387	760,789,170	-7,676,783
01.02.03.02.03	0405	02	03	5,195,619,764	1,972,000,000	3,223,619,764
	0413	02	03	15,302,234,126	3,450,000,000	11,852,234,126
	1434	02	01	798,292,052	0	798,292,052
	1445	02	01	961,777,278	980,000,000	-18,222,722
01.02.03.02.04	0707	02	03	0	980,000,000	-980,000,000
	1718	02	03	9,000,000,000	9,067,190	-8,067,190

NOTE:
 * VARIAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN ANNUALITÀ
 D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCIATA

BILANZI SCOSTAMPATI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI									
CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAI CONSUNTIVI 1984	DIFFERENZA 1 - 2	*
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAI CONSUNTIVI 1984				
01.02.01.01.01	0405	02	03	130,587,546	40,037,000	90,550,546			
01.02.01.02.01	0416	02	02	581,944,163	19,460,000	562,484,163			
01.02.04.02.02	0417	02	03	24,000,000	65,000,000	-41,000,000			*
	168A	02	01	142,702,437	702,437	142,000,000			
01.02.05.01.01	1046	02	01	2,599,059,933	2,699,723,144	-100,663,211			*
1047	02	01	01	7,402,611,846	8,745,000,000	-1,342,388,154			*
01.02.05.01.02	1034	02	01	117,382,400	70,000,000	47,382,400			
01.02.05.01.03	1036	02	01	5,230,400,000	4,000,000,000	2,230,400,000			
01.02.05.01.04	0807	02	01	2,003,053,960	571,600,000	1,431,453,960			
01.02.05.02.02	0828	03	01	1,011,662,049	264,432,968	747,229,081			
				4,572,690,818	4,361,100,445	211,590,373			
01.02.06.01.01	1212	02	01	399,438,602	422,012,985	-22,574,383			*
01.02.06.02.01	0437	02	01	319,709,719	345,000,000	-25,290,281			*
01.02.06.03.01	0441	02	01	1,000,000,000	1,005,000,000	-5,000,000			*
01.02.06.03.02	0442	02	01	51,532,000	100,000,000	-48,468,000			*
01.02.06.03.03	0443	02	01	200,000,000	200,783,280	-783,280			*
	0445	02	01	150,469,989	144,301,755	6,168,234			*
	1104	02	01	56,725,000	100,000,000	-43,275,000			*
	1645	02	01	532,429,569	542,400,000	-9,970,431			*
01.02.06.03.04	1105	02	01	700,000,000	175,000,000	525,000,000			*
	1106	02	01	978,337,325	251,000,000	727,337,325			*
	0961	02	01	700,000,000	175,000,000	525,000,000			*
01.02.06.03.05	0962	02	01	230,899,201	241,918,995	-11,019,794			*
01.02.07.01.01	0447	02	01	1,000,000,000	9,750,000	990,250,000			
01.02.08.01.01	0924	02	03	632,006,979,679	174,559,083,184	457,447,896,495			
	0925	02	03	14,405,835,012	13,045,270,738	1,360,564,274			
	1145	02	03	96,632,899,872	30,586,166,509	57,046,733,363			
	1146	02	03	4,383,336,986	0	4,383,336,986			
	1147	02	03	100,181,914,679	974,080,000	90,207,838,679			*
	1378	02	01	0	820,318,394	-820,318,394			*
	1531	02	01	1,000,000,000	0	1,000,000,000			*

NOTE:
 * VALIAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESE DI FUNZIONALITA'; B=02 SPESE OPERATIVE; B=03 SPESE IN CAPITALI; B=04 SPESE IN ANNULLAMENTI
 D=01 SPESE AUTOCHE; D=02 SPESE DELIBERATE; D=03 SPESE VINCOLATE

RIEPIANIMENTO SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD.B	COD.D	USCITE		DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
01.02.05.01.01	1551	02	03	262,500,000	193,520,000	68,980,000
	1862	02	01	9,147,250,000	0	9,147,250,000
	1995	02	01	18,000,000,000	2,389,006,174	15,610,993,826
	1396	02	01	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	1897	02	01	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	1913	02	03	1,175,000,000	0	1,175,000,000
01.02.08.01.03	1339	02	03	600,000,000	0	600,000,000
01.03.01.01.01	1223	02	01	1,263,935,360	1,362,748,701	-98,853,341
01.03.01.02.01	0595	02	03	16,289,438,220	16,917,987,956	-628,549,736
	1973	02	03	200,000,000	44,969,859	155,030,141
	1874	02	03	4,400,000,000	6,065,000	4,393,935,000
01.03.01.03.01	1434	02	03	142,793,430	260,585,890	-117,792,460
01.03.01.04.01	0904	02	01	220,000,000	0	220,000,000
01.03.01.04.02	0916	02	01	10,307,600	11,182,000	-874,400
01.03.02.01.01	1215	02	01	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	1217	02	01	466,606,682	375,639,275	90,967,407
01.03.02.02.02	0456	03	01	4,401,217,397	4,393,013,772	8,203,625
	1222	03	01	628,668,480	620,741,168	-1,112,688
	1297	02	01	3,555,065,804	515,515,251	3,039,550,553
	1288	02	01	651,108,840	1,559,379,200	-908,270,360
01.03.02.03.01	1218	02	01	13,910,282,747	4,731,673,946	9,178,608,801
	1267	02	01	215,602,388	122,834,697	93,767,691
	1289	02	01	996,454,840	4,381,379,000	-3,384,914,160
01.03.02.04.01	0460	02	03	33,997,232,150	20,370,425,352	13,626,806,798
	0849	02	03	2,701,100,000	463,020,900	2,238,079,100
	1022	02	03	16,815,082,462	15,551,713,362	1,263,369,094
01.03.02.05.01	1290	02	01	160,000,000	100,000,000	60,000,000
01.03.03.01.02	1184	02	01	64,357,524	62,153,722	2,203,802
01.03.03.02.01	0464	02	01	205,385,069	315,861,741	-110,476,672
	0851	02	01	178,053,239	157,574,500	20,478,739
01.03.03.04.04	0500	02	03	158,766,318	298,755,168	-139,988,850
	0601	02	03	29,240,249	17,233,315	12,006,934
	0957	02	01	1,000,000,000	1,066,945,485	-66,945,485

NOTE:

* VARIAZIONE NEGATIVA

B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN ANNUALITÀ

D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCOLATA

VALUTAZIONE SCOSTAMENTI PER RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
01.03.03.04.04	096E	02	01	80.000,000	0	80.000,000
01.03.03.05.01	016A	02	01	820.582,273	689,823,195	131,759,078
	0850	02	01	290.606,000	330,985,100	-40,379,100
	1797	02	01	113.269,000	115.000,000	-1,731,000
01.03.03.05.02	050E	02	03	3.664,875	0	3.664,875
	0610	02	03	60.915,865	0	60.915,865
	0611	02	03	73.951,780	118,200,000	-44,248,220
	0513	02	03	730,800	600,000	130,800
	0614	02	03	1.061,305	0	1.061,305
01.03.03.06.01	0971	02	01	199.320,672	206,986,672	-7,666,000
	0171	02	01	168.992,184	138,084,640	30,907,544
	0372	02	01	271.804,600	240,000,000	31,804,600
	1596	02	01	310.000,000	297,000,000	13,000,000
01.03.03.07.02	0467	02	01	244.567,052	210,869,921	33,697,131
	0700	02	03	9.547,485	0	9,547,485
	0890	02	03	14.250,370	0	14,250,370
	1535	02	01	112.716,400	0	112,716,400
	1575	02	03	2.022,601,200	0	2,022,601,200
	1945	02	03	501,922,000	0	501,922,000
01.03.03.08.01	1082	02	01	50.000,000	50,935,908	-935,808
01.03.03.08.02	0078	03	02	30.553,200	22,865,950	7,687,250
	0075	03	01	1.702,690,000	160,000,000	1,542,690,000
	0476	03	01	890,778,914	882,501,000	8,277,914
	0477	03	02	5,536,652	43,798,527	-38,261,875
	0478	03	02	4,532,311	228,497,651	-223,965,340
	0479	03	02	0	19,222,868	-19,222,868
	0480	03	02	0	20,414,000	-20,414,000
	0699	02	03	2,089,887,959	231,901,000	2,087,987,959
	0725	03	03	230,042,598	2,955,061	-1,858,462
	0727	03	03	3,196,342	7,906,880	-4,710,538
	0728	03	03	7,014,725	0	7,014,725
	0722	03	03	3,195,029,894	2,983,826,327	211,203,567
	0923	03	03	542,481,828	238,758,768	303,723,060
	0924	03	03	305,629,428	381,984,010	-76,354,582
	1140	02	03	3,658,195	0	3,658,195
	1202	03	03	2,152,840,500	2,123,323,000	29,517,500
	1203	03	03	10,442,351,208	10,518,836,000	-76,484,792
	1250	03	01	0	201,380	-201,380
	1471	03	03	151,731,213	143,921,660	7,809,553
	1517	03	03	241,899,324	203,194,245	38,695,079
	1518	03	03	3,418,067,441	3,485,855,031	-67,787,590
	1565	02	01	1,331,592,000	1,221,000,000	110,592,000
	1554	02	03	1,954,508,396	1,072,742,365	881,766,031

NOTE:

* VARIAZIONE NEGATIVA

B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN ANNUALITA'

D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCIATA

VALUTAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
01.03.03.08.02	1555	02	03	2,483,275,346	2,256,171,275	227,104,071 *
	1712	03	01	4,298,232	49,036,295	-44,738,063 *
	1792	03	03	1,378,000,000	1,352,035,180	25,964,820
	1783	03	03	4,129,527,990	4,090,739,575	38,788,415
	1914	02	03	259,000,000	0	259,000,000
	1915	02	03	2,091,700,000	1,311,179,820	780,520,180
	1716	03	03	440,300,000	336,700,000	103,600,000
	1951	03	03	0	103,600,000	-103,600,000 *
01.03.03.09.01	0432	02	01	285,459,616	273,932,000	11,527,616
	0698	02	01	650,652,450	640,396,417	10,256,033
01.03.03.09.02	0493	02	01	363,631,808	287,802,780	75,829,028
	0484	02	01	107,156,416	116,514,306	-9,357,890 *
	0486	02	03	7,493,000	0	7,493,000 *
	0721	02	02	0	20,386,225	-20,386,225 *
	1311	02	01	1,000,000,000	300,000,000	700,000,000
01.03.03.09.05	1594	02	01	205,744,125	213,750,000	-8,005,875 *
01.03.03.15.01	0762	02	01	3,600,000,000	437,500,000	2,762,500,000 *
	0763	02	01	480,000,000	506,401,303	-26,401,303 *
01.03.03.15.02	0764	02	01	471,421,574	455,523,403	15,898,171
	0926	02	01	470,045,881	223,045,881	247,000,000
	1553	02	01	70,000,000	69,999,970	30
	1554	02	01	20,000,000	8,640,000	11,360,000
01.03.03.16.03	0622	03	01	2,403,500	0	2,403,500
01.03.03.18.01	1423	02	01	60,000,000	30,000,000	30,000,000
01.03.04.02.01	0798	02	01	330,760,000	150,000,000	180,760,000
01.03.05.01.01	0491	02	01	67,408,881	64,825,030	2,583,851
	1382	02	01	320,000,000	134,000,000	186,000,000
01.03.05.03.01	0493	02	01	170,945,336	209,273,404	-38,328,068 *
01.03.05.05.01	0927	02	01	360,304,645	352,680,000	7,624,645
01.03.06.02.01	1454	02	01	80,000,000	0	80,000,000
01.03.07.01.01	0494	02	01	119,408,000	520,000,000	-401,592,000 *

NOTE:
 * VALUTAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESP DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESP OPERATIVO; B=03 SPESP IN CAPITALE; B=04 SPESP IN ANNUALITÀ
 D=01 SPESP AUTONOME; D=02 SPESP DELEGATE; D=03 SPESP VINCIATE

VALUTAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD.B	COD.D	USCITE		(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985		
01.03.07.01.02	0495	02	01	62,280,000	270,600,000	270,600,000	-207,720,000
01.03.07.02.01	0697	02	01	24,191,800	25,500,000	25,500,000	-1,308,200
01.03.07.02.04	1512	02	01	49,001,600	9,001,600	9,001,600	40,000,000
01.03.07.03.01	0496	02	01	1,744,994,823	1,669,001,551	1,669,001,551	275,983,272
1509		02	01	63,269,000	40,000,000	40,000,000	23,269,000
01.03.07.03.02	0407	02	01	3,505,750	18,000,000	18,000,000	-14,494,250
01.03.07.03.03	1540	02	01	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
01.03.07.04.02	1071	02	01	20,000,000	20,068,820	20,068,820	-68,820
1193		02	01	26,389,785	26,982,500	26,982,500	-592,715
01.04.01.01.01	1491	02	03	1,205,000,000	356,820,000	356,820,000	848,180,000
01.04.01.01.03	0743	02	03	21,644,440,000	0	0	21,644,440,000
01.04.01.02.01	1334	02	01	27,251,896	30,000,000	30,000,000	-2,738,104
01.04.02.02.03	0505	02	01	1,269,110,142	280,409,068	280,409,068	979,709,074
01.04.02.03.03	0533	02	01	703,193,356	756,127,172	756,127,172	-52,933,816
	1060	02	01	2,061,456,638	2,154,907,629	2,154,907,629	-93,450,991
01.04.02.05.01	1446	02	03	37,279,032,544	5,025,281,888	5,025,281,888	32,253,750,656
	1976	02	03	42,308,445,246	0	0	42,308,445,246
01.04.03.01.01	0509	02	01	20,013,825	13,825	13,825	20,000,000
0510		02	01	10,000,000	0	0	10,000,000
01.04.03.01.02	0511	02	01	979,955,481	836,709,203	836,709,203	143,246,278
01.04.03.02.01	0515	02	01	82,557,046	101,445,845	101,445,845	-19,088,799
01.04.03.03.01	0516	02	01	2,212,106,933	2,304,068,780	2,304,068,780	-91,959,847
01.04.03.04.01	0517	02	01	217,020,222	180,422,915	180,422,915	36,597,307
01.04.03.05.02	1907	02	01	150,000,000	0	0	150,000,000
01.04.04.01.05	1115	02	01	475,521,449	474,409,000	474,409,000	1,112,449
1122		02	01	431,699,126	471,289,000	471,289,000	-39,589,874
01.04.04.02.01	1663	02	01	144,003,608	146,364,000	146,364,000	-2,360,392
1655		02	01	2,550,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	-200,000,000
1667		02	01	40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
1659		03	01	579,900,500	605,000,000	605,000,000	-25,099,500

NOTE:
 * VALUTAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESE DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESE OPERATIVE; B=03 SPESE IN CAPITALE; B=04 SPESE IN AMMORTAMENTO
 D=01 SPESE AUTONOME; D=02 SPESE DEBITATE; D=03 SPESE VINCIATE

PIEVVAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	DIPERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984		
01.04.04.02.01	1670	02	01	192,145,381	193,010,000	-864,619	
01.04.04.02.02	1032	02	01	350,000,000	0	350,000,000	
01.04.04.02.03	1033	01	01	160,000,000	100,203,298	59,796,702	
01.04.04.03.01	0696	02	01	18,719,060	20,000,000	-1,280,940	
01.04.04.03.02	0943	02	01	900,000,000	860,208,580	39,791,420	
01.04.04.03.03	1928	02	01	300,000,000	0	300,000,000	
01.04.04.04.01	16A9	02	01	52,000,000	0	52,000,000	
01.04.04.04.02	0706	02	01	38,384,212	42,500,000	-4,115,788	
01.04.04.04.03	0524	01	01	8,211,538	7,000,000	1,211,538	
01.04.04.04.04	0525	02	01	59,509,381	78,547,130	-19,037,749	
01.04.05.01.01	0528	01	01	22,346,065	20,000,000	2,346,065	
01.04.05.02.01	0529	02	01	209,816,000	100,011,508	109,804,492	
01.04.05.04.01	0532	02	01	150,000,000	147,500,000	2,500,000	
01.04.05.04.03	0538	02	01	588,508,417	621,570,747	-33,062,330	
01.04.05.04.04	0535	03	01	776,838,609	723,842,545	53,996,064	
01.04.05.04.05	0536	03	01	2,284,414,498	2,141,944,182	142,470,316	
01.04.06.01.02	1512	02	01	20,920,769,887	18,440,429,970	2,480,339,917	
01.04.06.02.01	1008	02	01	366,066,576	359,138,191	6,928,385	
01.04.06.02.02	1009	03	01	1,983,852,604	1,882,632,145	101,220,459	
01.05.01.04.01	0542	01	01	332,246,700	357,000,000	-24,753,300	
01.05.01.04.02	0545	02	01	4,306,516,863	4,114,887,900	191,628,963	
01.05.01.04.03	0546	03	01	160,131,949	136,506,857	23,625,092	
01.05.01.04.04	0543	01	01	34,411,468	32,853,695	1,557,773	
01.05.01.04.05	0545	02	01	2,423,241,567	666,840,871	1,756,400,696	
02.01.02.04.02	1259	03	01	335,863,536	305,900,000	29,963,536	
02.01.02.05.01	0687	03	01	12,875,682,081	11,647,834,579	1,227,847,502	
02.01.02.05.02	1504	03	01	322,860,000	315,000,000	7,860,000	
02.01.02.05.03	1857	03	01	130,000,000	22,011,944	107,988,056	

NOTA:
 * VARIANTE NEGATIVA
 B=01 SPESE DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESE OPERATIVE; B=03 SPESE IN CAPITALI; B=04 SPESE IN ANNUALITÀ
 D=01 SPESE AUTONOME; D=02 SPESE DELEGATE; D=03 SPESE VINCOLATE

XXX

RIEPIANIMENTO SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESONTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE (1) RESIDUI PRESONTI DPL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAI CONSUNTIVO 1984	DIFFERENZA 1 - 2
02.01.02.05.02	1868	03	01	2,000,000,000	1,791,676,576	208,323,024
02.01.03.02.01	0970	03	03	9,733,660,161	950,838,199	8,882,821,962
02.01.04.01.05	1242	03	01	2,625,194,550	0	2,625,194,550
02.01.07.01.02	0710	03	01	9,641,409,765	7,868,512,946	1,772,895,819
02.01.07.01.04	1064	03	01	9,055,556,792	9,200,000,000	-144,443,208
	1358	03	03	0	9,119,700	-9,119,700
02.02.02.02.01	0554	03	03	0	18,791,730	-18,791,730
	0757	03	03	2,070,576,952	185,000,000	1,885,576,952
02.02.02.02.02	1831	03	01	150,000,000	110,000,000	40,000,000
02.02.02.03.01	1832	03	01	250,000,000	100,923,000	149,077,000
02.02.02.05.01	1056	03	01	568,980,885	343,844,150	225,136,725
	1057	03	01	3,881,534,226	2,395,480,000	1,486,054,226
02.02.03.01.02	0563	03	01	412,790,963	228,957,000	183,833,963
02.02.03.01.03	1533	03	03	1,697,250,000	1,516,000,000	181,250,000
02.02.04.02.03	0572	03	03	0	317,948,082	-317,948,082
	1325	03	01	45,218,769,386	43,956,506,034	1,262,263,352
	1342	03	01	3,150,892,962	4,199,467,837	-1,048,574,875
	1526	03	01	84,750,000,000	80,660,050,000	4,089,950,000
02.02.05.01.03	1525	03	01	8,011,079,100	8,130,000,000	-118,920,900
02.02.05.02.01	0575	03	03	742,797,624	1,162,090,540	-419,292,916
	1117	03	01	7,712,644,024	9,853,650,000	-2,140,905,976

NOTE:
 * VALORIZZAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN AMMORTAMENTO
 D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCOLATA

PILVIAZIONE SCOSTAMENTI PER RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI									
CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLI	COD. B	COD. D	(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985		(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984		DIFFERENZA 1 - 2	*
				USCITE	USCITE				
02.02.05.02.01	1299 1835	03 03	03 01	0	100,000,000	65,000,000	92,836,365	-65,000,000 17,563,635	*
02.02.06.02.01	1330	03	01	0		302,746,000		-302,746,000	*
02.02.06.04.01	1135 1619	03 03	01 01	502,316,123 750,000,000		426,900,000 684,526,000		75,416,123 65,474,000	*
02.02.07.01.02	0578 1580	03 03	01 01	8,976,804,600 1,017,906,068		11,250,000,000 800,000,000		-2,273,195,400 217,906,068	*
02.02.08.01.01	1138 1353 1898 1899	03 03 03 03	03 03 01 01	43,584,750,000 132,326,674,556 2,000,000,000 2,000,000,000		0 183,265,650,170 0 0		43,584,750,000 -50,938,975,614 2,000,000,000 2,000,000,000	*
02.03.01.05.01	1611	02	01	1,200,000,000		0		1,200,000,000	*
02.03.02.02.02	0854 1085	03 03	01 01	0 9,200,226,378		21,125,210 8,907,409,635		-21,125,210 292,816,739	*
02.03.02.04.01	0309	02	01	919,256,255		871,397,540		47,858,715	*
02.03.03.01.01	0973	02	01	398,304,500		0		398,304,500	*
02.03.03.02.01	0583 0977	03 03	03 01	0 0		3,022,600 132,020,000		-3,022,600 -132,020,000	*
02.03.03.02.02	1736	03	03	5,556,865,700		4,756,202,000		800,663,700	*
02.03.03.03.01	0775	03	03	7,919,575,561		5,507,144,216		2,412,431,345	*
02.03.03.03.01	0581	03	03	2,193,815		112,661		1,381,154	*
02.03.03.04.01	1182	03	03	111,426,536		118,326,302		-6,899,766	*
	1480	03	01	0		15,300,000		-15,300,000	*
	1582	03	03	6,822,557,746		5,526,821,860		1,295,735,886	*

NOTE:
 * VALORIZZAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESE DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESE OPERATIVE; B=03 SPESE IN CAPITALI; B=04 SPESE IN ANNUALITÀ
 D=01 SPESE AUTONOME; D=02 SPESE DELEGATE; D=03 SPESE VINCOLATE

FILIAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI P RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DAL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
02.03.03.04.01	1588	03	01	1,750,000,000	1,733,176,449	16,523,551
	1630	03	01	1,333,255,445	385,911,100	907,344,305
	1836	03	01	1,600,000,000	1,579,847,320	20,152,680
	1843	03	01	250,000,000	207,885,134	42,554,866
	1881	03	01	3,700,000,000	3,515,105,750	184,894,250
02.03.03.04.03	0599	03	01	3,973,735	3,798,000	175,735
	1940	03	01	600,000,000	581,602,190	18,397,810
	1945	03	01	200,000,000	66,933,110	133,066,890
02.03.03.04.04	0606	03	03	1,515,087,826	1,446,071,136	69,016,690
02.03.03.04.05	0465	03	03	58,000,000	0	58,000,000
02.03.03.04.06	1191	03	03	3,111,276,272	3,130,436,250	-19,159,978
02.03.03.05.01	0770	02	03	128,755,000	0	128,755,000
	0771	02	03	12,381,876	0	12,381,876
02.03.03.05.02	1391	03	01	300,000,000	401,313,707	-101,313,707
02.03.03.05.03	1585	02	03	646,281,342	322,333,112	323,948,230
02.03.03.06.01	1087	03	03	2,237,947,328	1,521,580,000	716,367,328
	1088	02	03	225,500,000	50,000,000	175,500,000
	1196	02	03	22,690,000	0	22,690,000
	1199	03	03	0	250,000	-250,000
	1272	03	01	250,000,000	100,000,000	150,000,000
	1519	03	03	605,479,324	702,681,365	-97,201,837
	1583	03	03	123,745,408	137,908,320	-14,162,912
	1597	03	03	0	4,320,000	-4,320,000
	1590	03	03	101,724,750	1,841,000	102,283,750
	150E	03	03	2,889,000,000	0	2,889,000,000
	1607	02	03	201,000,000	0	201,000,000
	1382	03	01	177,486,500	0	177,486,500
	1884	03	03	264,000,000	0	264,000,000
02.03.03.07.01	0777	03	03	1,209,477,544	398,142,360	811,335,184
	1172	03	03	6,861,327	29,055,000	-22,200,673
	1174	03	03	41,728,771	21,601,600	20,127,171
	1176	03	03	172,413,529	111,626,771	60,786,758
	1184	03	03	19,419,116	17,256,540	2,161,576
	1396	02	03	300,000,000	0	300,000,000
	1585	03	03	109,970,656	0	109,970,656
	1244	03	03	3,503,180,565	116,682,370	3,503,180,565
	1104	03	03	69,628,857	0	69,628,857
02.03.03.08.01	1354	03	03	1,241,552	59,774,287	-2,837,442
02.03.03.08.02	0778	03	03	401,629,111	49,040,840	352,538,271
02.03.03.09.03	0779	03	03	108,219,031	119,720,540	-11,501,509
	0780	03	03	5,824,000	600,000	6,224,000
	0781	03	03	257,442,274	224,437,350	33,004,924
	1152	03	03	0	10,481,500	-10,481,500

NCI: *
 * VARIAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESE DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESE OPERATIVE; B=03 SPESE IN CAPITALE; B=04 SPESE IN AMMORTAMENTO
 D=01 SPESE AUTONOME; D=02 SPESE D'ALGATO; D=03 SPESE VINCIATE

PILEVAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI PRESUNTI DEL DAL CONSUNTIVO 1984		
02.03.03.09.03	1154	03	03	1,772,110,000	2,101,000,000	-328,890,000	
	1156	03	03	5,780,720,316	4,539,769,222	1,241,951,094	
	1158	03	03	56,636,437	40,142,075	16,494,362	
	1355	03	03	158,723,827	77,815,260	80,908,567	
	1356	03	03	416,437,213	513,476,080	-97,038,867	
	1394	02	03	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
	1395	03	03	22,997,600	41,000,000	-18,002,400	
	1537	03	03	55,020,350	71,571,585	-16,551,235	
	1842	03	01	70,000,000	49,005,670	20,994,330	
	1595	03	01	85,040,265	75,800,000	9,240,265	
02.03.03.09.05	0487	03	01	2,657,281,904	3,121,235,695	-463,953,791	
02.03.03.10.01	1516	03	03	92,672,993	138,822,695	-46,149,702	
	1535	03	03	124,702,005	10,780,000	104,922,005	
	1586	03	03	1,763,018,826	1,759,828,000	4,190,826	
	1598	03	01	2,024,077,814	1,134,350,000	889,717,814	
	1726	03	03	8,105,000,000	7,889,159,331	215,840,669	
02.03.03.12.03	0781	03	03	31,565,163	61,050,570	-29,485,407	
	0785	03	03	124,351,368	108,837,540	15,513,828	
	0786	03	03	222,503,567	166,077,990	56,425,577	
	1153	03	03	11,518,500	10,668,800	850,700	
	1178	03	03	255,412,969	206,135,492	49,277,477	
	1398	03	03	32,173,632	26,888,090	5,285,542	
	1584	03	03	1,204,789,719	1,115,054,888	89,734,831	
02.03.03.16.04	1720	03	03	313,831,027	0	313,831,027	
	1721	03	03	7,075,000,000	2,119,763,500	4,955,236,500	
02.03.04.01.01	0705	03	01	200,000,000	200,090,000	-90,000	
02.03.04.01.02	0795	03	01	466,711,139	512,000,000	-45,288,861	
02.03.04.01.03	1192	03	03	11,649,763,103	10,532,639,131	1,117,123,972	
02.03.04.01.04	1278	03	01	44,789,201,366	45,274,850,238	-485,648,872	
	1501	03	02	701,627,000	536,572,500	255,054,500	
	1798	03	02	199,023,000	0	199,023,000	
02.03.04.04.01	1027	03	01	400,000,000	472,831,200	-72,831,200	
02.03.05.04.02	0530	03	01	640,822,878	658,185,000	-17,362,122	
	0531	03	01	5,000,000,000	5,001,342,330	-1,342,330	
02.03.05.05.01	0894	03	01	4,638,876,654	4,616,490,000	22,386,654	

NCTA:
 * VARIAZIONE NEGATIVA
 B=01 SPESSE DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESSE OPERATIVE; B=03 SPESSE CAPITALI; B=04 SPESSE IN ANNUALITÀ
 D=01 SPESSE AUTONOME; D=02 SPESSE DELEGATE; D=03 SPESSE VINCIATE

VALUTAZIONE SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI									
CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	DIFFERENZA 1 - 2		
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985				
02.03.06.01.01	1065	03	01	3,087,415,278	3,052,396,000	3,052,396,000	-4,980,722	*	
02.03.06.02.02	0911	03	01	2,698,070,000	2,750,000,000	2,750,000,000	-51,930,000	*	
02.03.07.02.02	0711	03	01	5,382,516,900	5,919,500,000	5,919,500,000	-536,983,100	*	
1276		03	01	9,256,315	0	0	9,256,315	*	
02.03.08.01.02	1551	03	02	16,675,200,000	16,678,939,889	16,678,939,889	3,739,889		1,996,260,111
1561		03	02	21,146,330,000	0	0	21,146,330,000		21,146,330,000
1769		03	03	13,941,413,000	7,404,697,000	7,404,697,000	6,536,716,000		6,536,716,000
1772		03	02	16,620,200,000	15,495,718,098	15,495,718,098	1,124,481,902		1,124,481,902
1773		03	02	30,035,870,000	0	0	30,035,870,000		30,035,870,000
1774		03	02	1,460,000,000	0	0	1,460,000,000		1,460,000,000
1775		03	02	2,040,000,000	0	0	2,040,000,000		2,040,000,000
1776		03	02	730,000,000	0	0	730,000,000		730,000,000
1777		03	02	1,360,000,000	0	0	1,360,000,000		1,360,000,000
02.04.01.01.01	1232	03	03	30,611,820,279	13,108,140,279	13,108,140,279	17,503,680,000	*	
1493		03	03	0	1,854,628,825	1,854,628,825	-1,864,628,825	*	
1319		03	01	1,904,870,011	0	0	1,904,870,011		1,904,870,011
1335		03	01	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		1,500,000,000
1514		03	01	15,000,000,000	5,204,500,000	5,204,500,000	9,795,500,000		9,795,500,000
02.04.02.01.01	1497	03	01	9,195,812,851	9,658,212,788	9,658,212,788	-462,399,937	*	
1063		03	01	9,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000	-20,000,000,000	*	
1959		03	01	50,000,000	2,881,304	2,881,304	28,118,696		28,118,696
1860		03	01	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
02.04.02.01.05	1860	03	01	542,003,379	619,167,267	619,167,267	-77,163,888	*	
02.04.02.02.03	0506	03	01	67,655,618,812	68,551,308,823	68,551,308,823	-895,690,011	*	
1372		03	03	28,438,025,432	28,734,680,491	28,734,680,491	-300,655,059	*	
1373		03	03	594,134,500	595,000,000	595,000,000	-865,500	*	
02.04.02.03.02	0992	03	01	5,428,362,468	3,410,126,340	3,410,126,340	2,018,236,128	*	
1351		03	03	387,000,000	0	0	387,000,000		387,000,000
1737		03	03	1,589,834,583	702,001,424	702,001,424	847,833,159		847,833,159
02.04.02.04.01	0837	02	01	0	0	0	0		0

NOTE:
 * VALIAZIONE NEUTRA
 B=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA OPERATIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN AMMORTAMENTO
 D=01 SPESA AUTONOME; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCOLATA

RILIPVAZIONE SCOSTAMENTI PER RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI

CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD.B	COD.D	(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985		(2) RESIDUI ACCERTATI DAI CONSUNTIVI 1984		DIFFERENZA 1 - 2
				USCITE	122.990.922.021	102.000.000	101.296.378.437	
02.04.03.01.01	0551	03	03	55.162.813	102.000.000	0	-46.837.187	
02.04.03.01.02	1193	03	03	20.000.000	0	19.281.150	-19.281.150	
02.04.03.01.03	1640	02	03	0	0	0	0	
02.04.03.01.04	0767	03	03	40.000.000	1.425.518.340	0	40.000.000	
	0772	03	03	1.420.089.210	0	0	-5.426.130	
	0773	03	03	208.065.314	143.428.008	0	64.637.306	
	0774	03	03	48.000	55.342.800	0	-55.294.800	
	1209	03	03	500.000.000	460.000.000	0	40.000.000	
	1400	02	03	99.104	0	0	99.104	
02.04.04.01.03	0964	03	01	2.000.000.000	13.412.173.125	0	-11.412.173.125	
02.04.04.01.04	0980	03	01	3.000.000.000	3.270.011.715	0	-270.011.715	
02.04.04.02.01	1671	03	01	9.069.174.385	9.030.350.000	0	38.824.385	
02.04.04.02.03	1158	03	03	589.614.000	0	0	589.614.000	
02.04.04.03.02	0521	03	01	5.509.350	0	0	5.509.350	
02.04.05.02.01	0656	03	01	428.332.105	435.000.000	0	-6.667.895	
02.04.05.02.02	1524	03	01	4.045.809.842	4.108.823.798	0	-63.013.956	
02.04.05.02.03	1040	03	01	282.690.000	680.000.000	0	-397.310.000	
02.04.05.02.04	1711	03	03	33.167.687.012	34.447.371.500	0	-1.279.684.488	
02.04.05.03.01	1912	03	03	137.870.000.000	136.007.908.860	0	1.862.091.140	
	0145	03	03	11.171.625	34.211.861	0	-34.211.861	
	0953	03	03	0	0	0	0	
	1393	03	01	600.000.000	442.736	0	-602.736	
	1855	03	01	3.491.450	285.300.000	0	3.186.150	
	0879	03	01	2.420.141.818	2.319.942.991	0	100.198.827	
	1429	03	01	5.238.304.185	4.998.667.565	0	239.636.620	
	1430	03	01	644.567.656	739.887.204	0	-95.319.548	
	0863	03	01	7.018.068.807	6.231.293.800	0	786.775.007	
	1460	03	03	1.010.082.019	1.015.810.887	0	-5.728.868	
	0708	03	03	2.091.993.273	3.081.000.000	0	-989.006.727	
	0987	03	01	41.833.580.321	40.826.823.520	0	1.006.756.801	
	1307	03	03	25.000.000.000	24.925.000.000	0	75.000.000	
	1784	03	01	300.000.000	186.545.362	0	113.454.638	
	1856	03	01	6.789.623.943	8.163.045.882	0	-1.373.421.939	
	0891	03	01	0	0	0	0	

NOTE:
 * VARIAZIONI AGGIUNTIVE
 B=01 SPESE DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESE OPERATIVE; B=03 SPESE IN CAPITALE; B=00 SPESE IN ANNUALITA'
 D=01 SPESE AUTONOME; D=02 SPESE DELEGATE; D=03 SPESE VINCIATE

BILANZI SCOSTAMENTI FRA RESIDUI PRESUNTI E RESIDUI ACCERTATI						
CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI	CAPITOLO	COD. B	COD. D	USCITE		DIFFERENZA 1 - 2
				(1) RESIDUI PRESUNTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1985	(2) RESIDUI ACCERTATI DAL CONSUNTIVO 1984	
02.04.06.01.01	0905	03	01	2,359,580,571	2,172,156,515	187,424,056 *
02.04.06.04.01	1656	03	01	103,362,500	125,000,000	-21,637,500
	1778	03	01	250,000,000	125,000,000	125,000,000
	1910	02	01	130,000,000	111,800,000	18,200,000
03.01.00.00.00	0673	00	00	16,806,609	40,286,475	-27,479,866 *
	0674	00	00	2,619,302,427	417,750	2,618,884,677 *
	0675	00	00	0	1,346,206	-1,346,206
	0676	00	00	10,411,538	8,300,000	2,111,538
	0677	00	00	86,000	339,823,889	-339,737,889 *
	0678	00	00	4,939,731,262	7,098,885,974	-2,159,154,712 *
	0679	00	00	1,640,635,983	1,657,603,242	-16,967,265 *
	0683	00	00	53,993,168	44,567,137	9,426,031 *
	101P	00	00	237,553,897	259,592,255	-22,038,358 *
	1020	00	00	48,605,808	46,961,613	1,644,231 *
	1436	00	00	1,290,536	1,873,736	-583,200 *

TOTALE USCITE VARIAZIONI

1,016,012,789,265

NOTE:

* VARIAZIONE NEGATIVA

D=01 SPESA DI FUNZIONAMENTO; B=02 SPESA CORRATTIVA; B=03 SPESA IN CAPITALE; B=04 SPESA IN ANNUALITÀ

D=01 SPESA AUTONOMA; D=02 SPESA DELEGATA; D=03 SPESA VINCIATA